

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXXV.

PARTE UNICA

1856

MODENA



PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI MODENA

AVVISO

Dopo la libera vendita, accordata però con apposite discipline per le Carni Bovine, la Comunità ha veduto indispensabile che lo smercio pure delle Carni dei Lanuti sia alligato ad alcune prescrizioni onde garantire così anche per quanto concerne quest' esercizio il buon andamento del pubblico servizio.

Fissate quindi tali prescrizioni, ed avendo su le stesse riportata la Superiore Delegatizia approvazione come da pregiato Dispaccio N. 2400 del prossimo passato Anno, si reca a pubblica notizia: che dal 1. del prossimo venturo Marzo in avanti chiunque intenda intraprendere o proseguire nell' esercizio in discorso dovrà essere munito di apposita Patente che verrà rilasciata dal Comune e nella quale saranno indicate le condizioni prescritte agli Esercenti che qui appiedi si pubblicano a loro preventiva norma, ed alla osservanza delle quali saranno strettamente tenuti.

« 1. È vietato all' Esercente l' acquisto dei
« Lanuti in questa grande Piazza per se, o per
« interposta persona prima dell' Esposizione della
« Banderuola, quindici giorni prima e dopo l' An-
« nuale ricorrenza delle Feste Pasquali.

« 2. Tutti i Lanuti grossi dovranno essere

« assoggettati alla visita sanitaria del Veterinario
 « d' Ufficio e bollati in segno d' approvazione
 « data dal medesimo per essere macellati.

« 3. Dopo di ciò si dovranno introdurre e
 « macellare nel luogo a tal uopo destinato,
 « ove pure tutti gli Esercenti dovranno macel-
 « lare anche gli Agnelli, essendo anche di
 « questi assolutamente proibita in diverso luo-
 « go la macellazione.

« 4. Ogni 15 giorni dovrà denunciarsi all'
 « Ufficio Vittovaglie il prezzo al quale s'intende
 « smerciare le carni, e che sarà invariabile per
 « altrettanto spazio di tempo, avvertendo di
 « tenere distinti li prezzi di Agnello, Castrato
 « e Pecora nell' apposito Cartello, che dovrà
 « sempre restare affisso nel locale di vendita.

« 5. Il detto locale dovrà mantenersi costan-
 « temente pulito e sgombro da qualunque im-
 « mondizia.

« 6. Le Carni che fossero alterate, o che per
 « qualsiasi motivo patissero eccezione saranno
 « irremissibilmente escluse dalla vendita ed an-
 « che apprese e sotterrate colle prescritte cau-
 « tele sanitarie.

« 7. Potranno li Venditori delle Carni lanute
 « far uso della Ghiacciaja pubblica, collocan-
 « dovi uno o due cesti colle carni per ognuno,
 « e dovranno poi soddisfare in questa Cassa
 « Italiane L. 1 mensili per tutto il tempo in
 « cui si serviranno di detta Ghiacciaja.

« 8. Resta proibito di tenere nell' interno
 « della Città bestie lanute sole od aggregate
 « in mandra per essere destinate al macello.

« 9. Ottenuto il permesso dell' esercizio dovrà
 « il Venditore tenere aperto il Negozio per tale
 « vendita per tutto il corso di un Anno.

« 10. Li contravventori alle presenti disci-
 « pline incorreranno nella multa di Italiane L.
 « 4, 60 e del doppio nel caso di recidiva ed
 « anche nella sospensione dell' esercizio a nor-
 « ma delle circostanze, con avvertenza che le
 « surriferite penali saranno applicabili eziandio
 « nei casi in cui venisse comprovata frode nel
 « peso, o ne fossero alterati li prezzi, in più
 « della data denuncia.

« 11. La Patente è duratura per un Anno a
 « capo del quale dovrà essere rinnovata, alle
 « condizioni già espresse, e dovrà tenersi co-
 « stantemente esposta nel Negozio.

« 12. Nel caso di cessazione volontaria dell'
 « Esercente, a capo del termine obbligatorio,
 « dovrà avanzare disdetta alla Comunità due
 « mesi primi della scadenza del medesimo.

Gl' Illustrissimi Signori Giudici delle Vittova-
 glie sono incaricati a sorvegliare perchè dalla
 citata epoca niuno individuo non patentato
 eserciti il commercio di cui sopra, ed in se-
 guito, ogni Esercente si attenga alle discipline
 suindicate facoltizzandoli all' applicazione delle
 multe nel presente Avviso comminate.

*Modena dal Palazzo Comunitativo
 questo giorno 20 febbrajo 1856*

MARCH. ACHILLE BELLINCINI BAGNESI

Il Segret. Dott. G. DE-GIACOMI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

NOTIFICAZIONE

Nell'intento di garantire maggiormente la pubblica salute coll'allontanarne, per quanto i mezzi umani il consentono, le cause che possono alterarla; considerando come il libero rimpatrio in questi Dominj di tanti Pastori e Giornalieri abitanti in ispecie la parte montuosa di questo Stato, che hanno emigrato nella invernale stagione, possa e debba considerarsi appunto fra le probabili cagioni di sviluppo di quella malattia, che purtroppo ebbe ad introdursi e diffondersi in questo Stato nello scorso anno; avuta ogni opportuna Sovrana Disposizione, si determina quanto segue, di piena intelligenza col Ministero di Buon Governo.

1. Chiunque trovasi all'Estero, con passaporto o recapito da lavorare, o altrimenti, a prestare l'opera propria, non potrà rientrare che tenendo le strade di Porta per la Provincia di Massa, delle Lame, alla Bettola, per la Lunigiana, di Turrite Cava per quella di Garfagnana, e dell'Abetone (Via Giardini) per quella del Frignano.

2. In ognuna di dette Strade vengono stabiliti sul confine Estense Case di osservazione, ove per giorni cinque vi saranno custoditi, e mantenuti, i reduci dall'Estero per iscontarvi la dovuta contumacia. Così sono disposti altri

locali per Lazzaretti nel caso che taluno dei contumaciali s'infermasse.

3. Il mantenimento, regolato da determinate diete durante la presenza di tali individui negli indicati luoghi, sarà per essi gratuito.

4. Verranno assoggettati alle necessarie suffumigazioni il Gregge, e la roba tutta che seco condurranno.

5. I Reduci avranno a riportare la dichiarazione del Direttore e Custode di dette Case di contumacia per potere alla occorrenza giustificare di aver subito il fissato periodo contumaciale.

6. Si considererà rientrato clandestinamente chi sarà trovato mancante di tale dichiarazione, o chi ritornerà nello Stato tenendo strade diverse dalle stabilite nell'Articolo 1. I contravventori in ambi i casi incorreranno nella multa di Italiane L. 20 alle L. 100, e in una pena afflittiva di carcere da 2 a 6 mesi.

7. Il Capo di famiglia sarà responsabile per se, e per tutti i componenti di essa del pagamento dell'anzidetta multa, che devolverà per metà all'inventore, e per l'altra metà a favore del Comune in cui dimora il Contravventore.

Agli Agenti Comunali, ed alla Forza Pubblica è specialmente affidata la sorveglianza del disposto agli Articoli 5, 6, 7.

Modena dalla Residenza

del Ministero dell'Interno il 23 febbrajo 1856

GIACOBazzi

Dott. GIUSEPPE CHIESI Segret.

(N. 3.)

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

*Duca di Modena**Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla**Arciduca d'Austria,**Principe Reale d'Ungheria e di Boemia**ecc. ecc. ecc.*

Ridotta uniforme la legislazione Civile e Criminale nel Nostro Stato, abbiamo giudicato opportuno di togliere egualmente le discrepanze che esistono fra i regolamenti Comunali vigenti negli antichi territorii Estensi, e quelli tuttora in vigore nei paesi di più recente aggregazione.

Avendo Noi quindi preso in esame tali diversi regolamenti Comunali, e conosciuto ciò che torna utile di ritenere o di modificare,

Decretiamo quanto segue:

1. Le Amministrazioni Comunali si compongono

Del Podestà,

Dei Conservatori nelle Comuni di prima Classe,

Degli Amministratori in quelle di seconda e di terza Classe,

Dei Consiglieri Comunali.

2. Il Podestà è sempre da Noi direttamente nominato.

3. I Conservatori ed Amministratori sono pure nominati da Noi, ma dietro proposta che ne verrà fatta dal Ministero dell'Interno, il quale sentirà prima il voto delle rispettive Regie Delegazioni Provinciali.

I Conservatori saranno in numero di otto, Gli Amministratori di sei nelle Comuni di seconda Classe, di quattro in quelle di terza.

4. I Consiglieri Comunali verranno scelti fra i maggiori Estimati giusta la legge del 12 Gennajo 1815, e nel modo che sarà stabilito dall'apposito Regolamento.

5. I Consigli Comunali si comporranno di trenta Consiglieri nelle Comuni di prima Classe, di ventiquattro in quelle di seconda, di diciotto in quelle di terza.

Nelle Adunanze due terzi almeno dei medesimi dovranno essere presenti per la validità delle deliberazioni.

6. I Podestà sono in ispecial modo tenuti a dirigere l'ordinaria amministrazione del Comune; dessi sono pure incaricati della Polizia amministrativa, ed in genere debbono prestarsi ad eseguire e far osservare gli ordini che ricevono dal Governo.

7. Il Podestà, come Capo del Comune, resta principalmente responsabile dinanzi alla rispettiva Regia Provinciale Delegazione del regolare andamento di quanto è a lui demandato.

8. Tanto esso quanto i Conservatori e gli

Amministratori presteranno il giuramento di fedeltà prescritto per gl'Impiegati.

9. Il Podestà, i Conservatori, gli Amministratori ed i Consiglieri Comunali si rinnovano entro un tempo rispettivamente stabilito, ma verrà ciò regolato in modo che nè gli uni, nè gli altri scadano contemporaneamente.

10. Il Consiglio Comunale avrà il suo Presidente, ed un Vice-Presidente, pel caso d'assenza del Presidente, nominati l'uno e l'altro dal Regio Delegato Provinciale.

11. Il Consiglio Comunale si riunisce due volte l'anno, principalmente per formare il Preventivo per l'anno che sussegue, e per rivedere il Consuntivo dell'anno che è decorso. Discute esso sull'uno e sull'altro, e vi fa quelle osservazioni che crede opportune.

12. Il Podestà, i Conservatori e gli Amministratori hanno la facoltà d'intervenire alle riunioni del Consiglio.

13. Il Preventivo e Consuntivo Comunale discussi dal Consiglio vengono, colle osservazioni e conclusioni del medesimo, trasmessi dal Presidente, o Vice-Presidente alla Regia Provinciale Delegazione.

14. Questa li approva, o li modifica, o li rigetta secondo i casi, sentito anche il voto del Podestà.

15. Approvato il Preventivo, questo viene passato al Podestà, il quale dovrà vegliare all'esecuzione di tutto il fissato nel medesimo, nonchè di quanto è in genere stabilito nelle

Adunanze del Consiglio, ed ammesso dalla Regia Provinciale Delegazione.

16. Ogni Podestà potrà disporre, senza ulteriore abilitazione della Regia Delegazione, dei fondi stabiliti nel Preventivo approvato: e così pure, ove per casi impreveduti occorressero nuove spese, potrà esso decretarle qualora non superino una somma da determinarsi.

17. Il totale ammontare di tali erogazioni straordinarie non dovrà però mai oltrepassare il fondo di riserva; ed occorrendo somme maggiori, il Podestà dovrà chiedere ed ottenere previamente l'abilitazione della Regia Provinciale Delegazione, alla quale, per l'oggetto stesso, proporrà pure il modo di procurarsele.

18. I Consuntivi dei Comuni verranno stampati ogni anno.

19. Ove si trattasse di misure e provvedimenti, ne quali dovessero aver parte più Comuni e fosse utile il prendere concerti, il Regio Provinciale Delegato convocherà presso di sè i Podestà dei Comuni interessati.

20. Il Ministro dell'Interno potrà per provvedimenti in tempo di carestia, per misure sanitarie, ed altre ancora, ordinare la convocazione di tutti i Podestà di una o più Provincie.

21. Se trattasi dei Podestà di una Provincia sola, l'Adunanza sarà presieduta dal Regio Delegato Provinciale.

22. Se trattasi dei Podestà di diverse Provincie, sarà il Ministro quello che vi presiede.

23. Il voto dei Podestà non sarà che consultivo, e le loro proposte appoggiate, modifi-

cate, o rigettate motivatamente dal Regio Delegato Provinciale, dovranno essere sottoposte alla sanzione Ministeriale, sia che desse dipendano dal precedente Articolo 19, sia che riferiscansi all' Art. 21.

24. Quando le Riunioni sono presiedute dal Ministro, saranno le relative proposizioni sottoposte alla Nostra Sanzione.

25. Ad ogni modo dovrà il Ministro dell' Interno riferirci anche sui titoli delle Riunioni di cui agli Art. 19 e 20, sottoponendoci il risultato delle medesime prima di sanzionarle, principalmente ove si tratti di modificazione a confinazioni comunali, di prestiti oitre una somma rispettivamente determinata secondo la diversa Classe dei Comuni, o di lavori da farsi da un complesso di più Comuni.

26. Allorchè un Podestà, o qualsiasi altro Funzionario Comunitativo chiamato a tali Riunioni si trovi fuori del proprio Comune, sarà esso retribuito con una diaria a carico del Comune medesimo.

27. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Nostro Editto da avere effetto col 1 Luglio prossimo, e intanto sottoporrà alla Nostra approvazione il relativo Regolamento, il quale contenga le disposizioni di dettaglio occorrenti per la piena attivazione dell' Editto medesimo.

*Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale
questo giorno 12 Marzo 1856*

FRANCESCO

(N. 4.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Dipendentemente da Sovrana Autorizzazione, si deducono a pubblica notizia nell' Elenco posto a piedi della presente; alcune variazioni e riduzioni ne' dazii d' importazione imposti dalla vigente tariffa del 5 dicembre 1853, che sono state adottate per la loro applicazione in tutto il territorio della Lega doganale più stretta di reciproco accordo dei Governi collegati.

Le variazioni, di cui ai numeri 1 a 7 saranno poste in attività col 1 dell' imminente aprile, e quelle di cui ai numeri 8 a 13 lo saranno soltanto col 1 luglio prossimo venturo.

Rimangono in vigore gli Articoli di tariffa non menzionati nell' Elenco, e quelli pure, che sebbene si riferiscono alle voci, sulle quali cadono le praticate modificazioni, tuttavia non sono stati espressamente contemplati nell' Elenco medesimo e distintamente i seguenti: 1, a; 14, a, b; 23, c, d; 28, a, b, c, d; 40, a, c, d, e, f; 49, b, c; 50, a; 51, b.

Rimangono del pari in vigore le annotazioni sottoposte agli articoli 14, c; 23, b, 2. e 3; alle voci 27, 28; agli articoli 40, b, c, d, g, h; alla voce 49, ed all' articolo 50, c; e le prescrizioni di tariffa sulla misura degli sconti di tara, e sugli ufficii doganali facoltizzati alle professioni daziarie.

Riguardo però all' annotazione 2. all' articolo di tariffa 23, b, si prescrive che per l' olio

d'oliva, che s'importa in botti, venga applicato il dazio di Austriache lire 2, 25 per ogni centinajo daziario al lordo, solo quando la professione daziaria abbia luogo presso le Dogane, e si operi la mescolanza per ogni centinajo, d'olio d'oliva di una libbra d'olio di trementina, ovvero di sette decagrammi (quattro lotti) d'olio di rosmarino.

Le Intendenze di Finanza cureranno l'esatto adempimento delle premesse disposizioni.

Modena 27 marzo 1856

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOJNI Segret. Generale

N.° progressivo	Voci di Tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PER L' IMPORTAZIONE				
			Peso Daziario	Valuta Austriaca	Peso Metrico	Valuta Italiana	
			Dato regolatore del Daziario	Importo del Dazio	Dato regolatore del Daziario	Importo del Dazio	
			Fior.	Car.	Lire	Cen.	
1	1 b	Cacao macinato, burro di Cacao, anche pasta di Cacao	1 Cent. netto	10 —	Quint. netto	52 20	
2	2 a	Caffè greggio e surrogati di Caffè	»	7 30	»	39 15	
	b	detto abbrustolito	»	10 —	»	52 20	
3	3 a	Droghe ordinarie vale a dire Badiana, Cardamomo, Cubebe, Galanga, Zenzero, Pepe (anche pepe in polvere e rimasugli di pepe lungo rosso (spagnuolo e bianco) Pimento (droga nuova)	»	7 30	»	39 15	
	c	dette fine vale a dire Canella genuina, Cassia lignea (Canella gariofilata, Canella madre), fiori di Canella, Chiodi di garofani e steli di chiodi di garofani, fiori di Moscato (macis), Noci moscate, Vaniglia e Zafferano	»	15 —	»	78 30	
4	7 a	Zucchero raffinato cioè tanto in pani che pesto (cioè in qualsivoglia modo sminuzzato quindi anche Melis bastardo, Zucchero ordinario) Lumpenzucker e Zucchero canlito	»	12 30	»	65 25	

N.° progressivo	Voci di Tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PER L' IMPORTAZIONE				
			Peso Daziario	Valuta Austriaca	Peso Metrico	Valuta Italiana	
			Dato regolatore del Daziario	Importo del Dazio	Dato regolatore del Daziario	Importo del Dazio	
			Fior.	Car.	Lire	Cen.	
	b	Farina di Zucchero (Zucchero greggio) nonchè Zucchero liquido	1 Cent. netto	9 —	Quint. netto	46 98	
	c	detta di Zucchero per raffinatori verso l'adempimento delle prescritte condizioni	»	6 —	»	31 32	
	d	Sciropo di Zucchero, come: avanzi di sciropo delle raffinerie e sciropo non cristallizzabile di Capelvenere	»	3 —	»	15 66	
5	14 c	Pesci non nominati a parte, preparati cioè salati, disseccati, affumicati, marinati; Conchiglie, Crostacei di mare (p. e. ostriche, gamberi marini, grancevole tartarughe)	»	2 30	»	13 05	
	23 a	Olii grassi in bottiglie ed orci	»	12 30	»	65 25	
	b	Olio d'uliva in botti ed otri	»	3 —	»	15 66	
		<i>Annotatione:</i> 1.° Olio d'uliva dalmato in botti importato per mare via di Fiume, di Trieste, di Venezia, di Chioggia e di Cavanella Po, verso l'adempimento delle vigenti condizioni	»	1 30	»	7 83	
7	27 a	Vino (anche sidro mosto di uva e di frutta) in bottiglie ed orci	»	12 30	»	65 25	
	b	detto in botti ed otri	»	10 —	»	52 20	
8	28 e	Commestibili fini come: 1.° Cioccolato ed anche i surrogati ed i fabbricati di Cioccolato, Racahout des Arabes, le Confetture, Confetti, focacce, biscotto d'ogni sorta (ad eccezione del biscotto pei bastimenti): 2.° tutti i frutti, droghe, civaje ed altre vivande (funghi, tartuffi, volatili, animali marini e simili): in conserva, cotti a vapore, ovvero anche salati, come pure conditi in zucchero, miele, olio od altrimenti; inoltre 3.° pasticci, brodo in tavolette (tafel Bouillons) gelatine, salse ed altri cibi preparati, non nominati a parte.	»	15 —	»	78 30	
9	39 a	Piombo greggio (anche cenere di piombo, piombo vecchio rotto e rima-	»		»		

N.º progressivo	Voci di Tariffa	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PER L'IMPORTAZIONE					
			Peso Daziario	Valuta Austriaca	Peso Metrico	Valuta Italiana		
			Dato regolatore del Daziario	Importo del Dazio	Dato regolatore del Daziario	Importo del Dazio		
			Fior.	Car.		Lire	Cen.	
		sugli di piombo, piombo duro, metallo per fondere caratteri), non che litargio	1 Cent. netto	2	—	Quint. netto	10	44
		<i>Annotazione:</i> per la via di mare e per i confini verso gli Stati esteri italiani	»	2	30	»	13	05
	b	Piombo colato (vale a dire: Caldaje, tubi, piastre, palle, pallini e simili), anche piombo laminato e tirato, lettere da stampatore e lastre stereotipiche	»	5	—	»	26	10
10	40 b	Ferro purgato (come: ferro battuto e cilindrato) in stanghe, non foggia- to, ferro in pezzi informi (Luppen- neisen)	»	2	—	»	10	44
		<i>Annotazione:</i> Per la via di mare e pei confini verso gli Stati esteri italiani ad eccezione dell'importa- zione per i confini oltreappennini Modenesi e Parmensi	»	2	30	»	13	05
		Filo di acciaio brunito e corde mu- sicali d'acciajo	»	5	—	»	26	10
		Ferro fuso greggio, come: tutte quel- le merci di ferro fuso che non sono tornite, limate, lavorate a scalpello, bucate, trapanate, molate, tramite, verniciate e non unite ad altre ma- terie	1 Cent. sporco	1	—	Quint. sporco	5	22
11	49 a	Filati di cotone (non misti o misti con lino e lana) greggi come: non imbiancati, non tinti e non torti a tre o più fili	1 Cent. netto	5	—	Quint. netto	26	10
12	50 b	Filati di lino, (come: filati di lino, canape, stoppa e altre materie ve- getabili, ad eccezione del cotone) imbiancati (anche soltanto bolliti) purgati a cenere (gebücht) o tinti (non però torti)	»	7	30	»	39	15
		detti torti	»	12	30	»	65	25
13	51 a	Filati di lana (cioè: filati di lana ed altri peli d'animali): greggi come: non tinti e non torti a tre o più fili	»	5	—	»	26	10

(N. 5.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In adempimento ad ossequiato Ordine Sovrano e dietro i concerti precorsi fra i Governi collegati, si deduce a pubblica notizia, che cesseranno col giorno 25 del corrente mese il divieto di esportazione dai confini Estensi per gli Stati esteri non uniti in lega doganale, del frumento, del granturco, dell'avena, della segale, delle castagne, delle farine e loro paste; ed il vincolo di rigorosa controlleria, cui furono assoggettati i cereali di proibita estrazione ne' loro movimenti nel circondario confinante, conformemente al prescritto colle Notificazioni 9 settembre 1853 e 29 novembre 1854.

Modena 19 aprile 1856

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEDOGNI
Segretario Generale

(N. 6.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Ultimato da Commissioni appositamente nominate da questo e dal Governo di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana lo stabilimento del

Confine giurisdizionale fra i due Stati con dipendenza dal Trattato di Firenze 20 Novembre 1844, ed approvate dalle due Sovranità interessate, non solo le operazioni delle Commissioni suddette, ma ben anche le loro proposte tendenti a far rispettare la nuova linea e ad estendere lungo la medesima l'osservanza di alcune prescrizioni già parzialmente in corso e che si riferiscono al comune interesse dei confinanti;

Volendo la R. A. dell'Arciduca Duca Nostro Signore che, in corrispondenza di quanto va ad analogamente disporre l'I. R. Governo Toscano, siano da' suoi sudditi pienamente rispettate ed osservate le prescrizioni suddette;

Ne viene che, d'Ordine Sovrano e nell'intendimento sovraccennato, le medesime si diramano ai competenti Dicasteri, e per norma di chiunque possa avervi interesse, si rendono pubbliche come segue cioè:

1. È approvata ad ogni dipendente effetto la linea di confine tracciata fra i due Stati Estense e Toscano dalle citate Commissioni giusta i relativi Atti e Tipi geometrici di confinazione da conservarsi nel loro originale presso questo R. Ministero degli Affari Esteri, ed in copie autentiche separate presso le Regie Delegazioni del Ministero dell'Interno e le rispettive Comunità interessate a norma di chiunque.

2. Per tutta la estensione della linea di confine tra i due Stati rimane confermato ed esteso il divieto di costruire case, capanne, stalle,

forni, seccatoj ed altri edifizj di qualsivoglia natura, non che di ampliare in alcun modo quelli già esistenti dentro uno spazio di metri 118 dalla linea di confine, ed è del pari vietato traversare la detta linea di confine con archi, cavalcavia, ponti, od altri congegni qualunque.

3. I contravventori all'Articolo precedente, oltre all'obbligo della demolizione a tutte loro spese dell'indebita costruzione, andranno soggetti al pagamento di una multa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 200 da infliggersi dalle Comunità rispettive, e da erogarsi dalle medesime in oggetti di pubblica beneficenza dopo averne dedotto le spese relative alla verifica e un congruo premio al denunziante.

4. Il divieto di cui sopra non potrà essere rimosso che in caso di constatata necessità e subordinatamente al consenso dei due Governi da riportarsi dall'interessato prima di metter mano al lavoro.

5. Sono eccettuati dal divieto i molini per la macinazione dei cereali, la cui costruzione od ampliamento dentro la mentovata distanza, potrà, in caso di bisogno riconosciuto dalle Autorità Comunali del luogo, essere permessa da questo Ministero, cui è affidata la tutela dei confini di Stato, sopra analogo voto delle Regie Delegazioni dell'Interno, che avviseranno insieme all'esecuzione degli ordini veglianti circa l'occupazione delle acque. È poi ben inteso che il ripetuto divieto non sussiste di fronte a quelle costruzioni qualsivogliano stabili o

provvisorie che negli interessi politico, finanziario e sanitario le Sovranità credessero opportuno di stabilire in ogni punto della rispettiva loro linea giurisdizionale.

6. Si conferma e si estende la prescrizione che lungo tutto il tratto della demarcata linea di frontiera si dovrà reciprocamente attendere un *buon confine* per la distanza di metri 29, 50 dalla linea confinaria, dimodochè per lo sconfinò del bestiame pascolante dentro la suddetta distanza non si potrà domandare e pretendere tanto dall'una quanto dall'altra parte pena di specie alcuna, quale si intenderà sempre rimessa, e nemmeno eseguire per ciò solo arresti, salvo l'emenda del danno a favore dei possessori dannificati, quando vi sia luogo, e secondo le leggi del territorio dentro il quale il danno sarà stato arrecato.

7. I fiumi, torrenti, canali, ed altre acque lungo la linea di confine e dentro la distanza di metri 29, 50 da quella, saranno rispettivamente accessibili dai sudditi dell'uno e dell'altro Stato per abbeverare e lavare il bestiame di qualunque specie, come per lavare i panni, biancheria, arnesi rusticali, salva però sempre come sopra a favore dei possessori che ne rimanessero dannificati l'emenda di qualunque danno che venisse arrecato nell'esercizio degli usi sopraccennati.

8. Anche sull'ulterior tratto del Serchio compreso tra lo sbocco dell'Ania e della Turrite Cava, e che ora giusta la nuova confinazione

divide il Comune Estense di Gallicano dal Comune Toscano di Coreglia, si intende estesa la prescrizione limitativa che, relativamente ai lavori eseguibili nel tronco superiore di detto fiume per parte dei possessori frontisti di Gallicano e di Barga, fu sancita nell'Istrumento di Confinazione 18 Dicembre 1786. Per conseguenza resta confermato, e viene anche esteso a tutto il tratto pel quale il Serchio fa ora confine tra gli Stati Estensi e il Granducato di Toscana, il divieto ai rispettivi frontisti sotto pena di demolizione a tutte loro spese, di avanzarsi con lavori nell'alveo del fiume oltre la distanza di metri 53, 10, pari a braccia toscane novanta, dalla linea giurisdizionale. La quale linea, che localmente fu stabilita per mezzo di controtermini posti sulle due ripe, trovasi poi geometricamente rilevata, unitamente alle parallele che servono a precisare da ambe le parti la limitazione del precitato divieto, nella pianta geometrica di confine che in copia autentica sarà depositata nell'Archivio del Comune di Gallicano affinchè possa consultarsi all'occorrenza da chiunque vi abbia interesse.

Modena 21 Aprile 1856

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario

Avv. LUIGI SOLIERI

(N. 7.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Concordate fra i Governi degli Stati collegati alcune variazioni e modificazioni allo stabilito negli Allegati E ed F della Notificazione di questo Ministero in data 19 gennajo 1853, ed ampliate in via eccezionale le facoltà di diversi uffici daziarii, dietro Sovrana Approvazione si pubblicano le seguenti relative disposizioni.

§. 1. Sono abolite le Ricevitorie sussidiarie poste lungo il confine Pontificio nel circondario giurisdizionale dell' Intendenza di Finanza in Modena e precisamente quelle in Vignola, Ciano, Zocca, Montese, Castelluccio e Fanano.

Le rispettive strade doganali vengono perciò dichiarate laterali e rimangono quindi escluse dal novero di quelle che possono essere percorse dal commercio.

§. 2. È abolita la Ricevitoria sussidiaria di Foce a Giovo. Però il Distaccamento della Guardia ivi stanziato viene, nel tempo che la strada della Foce sarà di mano in mano dichiarata praticabile, incaricato del rilascio dei recapiti d' Avviso per la Ricevitoria principale di Fiumalbo, conservando essa per quel tempo soltanto il carattere di strada doganale.

§. 3. Sono pure abolite le Ricevitorie sussidiarie di *Isola Santa* (Provincia di Garfagnana)

Fontia (Provincia di Massa) *Metti e Stadomelli* (Provincia della Lunigiana), poste nel circondario giurisdizionale dell'Intendenza di Finanza in Massa.

Le strade doganali, per le quali le merci procedenti dall'estero potevano legalmente introdursi nel territorio doganale, dirigendosi ai preindicati quattro Posti d'ingresso, ora aboliti, sono dichiarate laterali.

§. 4. Viene abolita la Ricevitoria principale di Caniparola, sostituendo alla medesima una Ricevitoria sussidiaria all'immediato confine nella località detta *Portone* di Caniparola.

Rimane quindi così doganale la sola strada postale del *Portone* che conduce alla nuova Ricevitoria sussidiaria, e si dichiarano laterali le altre due strade denominate di *Sarzanello* e di *Cascina Naglione*.

§. 5. Il Posto d'Avviso a Cà de' Coppi viene elevato a Ricevitoria sussidiaria, colla strada doganale del « Passo volante sul Panaro all'immediato confine, dal quale si arriva dopo « breve tratto di strada all'ufficio daziario e da « questo alla linea interna mediante la via Torricelli e quella del Dogaro, con cui si congiunge, per Gorzano e S. Felice. »

§. 6. È dichiarato doganalmente aperto alla Ricevitoria di Camposanto il relativo Passo sul Panaro e si rettifica la descrizione di quella strada doganale come segue:

« Il Passo volante sul Panaro all'immediato « confine, d'onde dopo breve tratto di strada

« si giunge all' Ufficio daziario, e da questo alla « linea interna per la strada comunale passando « per Gorzano e S. Felice. »

In conseguenza di ciò è dichiarato laterale il tratto di strada che secondando l' argine del Panaro dalla nuova Ricevitoria di Cà de' Coppi conduce a Camposanto.

§. 7. È istituito un Posto d' osservazione alla destra del Passo sul Panaro denominato la Cabianca all' oggetto di sorvegliare alcune stradelle che sboccano nel bolognese.

Si prescrive poi che i Battelli inservienti al trasporto di persone e di merci ai suindicati Passi volanti sul Panaro debbano, durante la notte assicurarsi con catena a chiave alla sponda del fiume, affidando la custodia della chiave, quanto ai due di Cà de' Coppi e Camposanto ai rispettivi Ricevitori, e quanto a quello della Cabianca alle Guardie di Finanza.

§. 8. È istituito un Posto d' Avviso alla Ricevitoria principale di Ponte S. Ambrogio nella località detta di S. Anna, e precisamente al secondo pilastro di confine all' estremità del tronco della Via Emilia di promiscuo diritto col Governo Pontificio, ed allo sbocco della Via Bassa per S. Cesario; al qual Posto dovranno indeclinabilmente essere presentate per la procedura d' avviso e per la scorta alla Ricevitoria principale di S. Ambrogio tutte le merci state già sottoposte al daziato per uscita dallo Stato Pontificio.

§. 9. Alla descrizione della strada doganale

dal confine Pontificio alla Ricevitoria principale del Ponte S. Ambrogio, compresa nel sopraccitato Allegato E, dovrà a rettifica sostituirsi la seguente:

« La Via Emilia dirigesì all' ufficio daziario « di confine seguendo il tronco di strada il « quale è di promiscuo diritto col Governo « Pontificio pel tratto di 2215 metri, cioè inco- « minciando dal secondo pilastro di confine allo « sbocco della via Bassa per S. Cesario, sino « all' altro pilastro allo sbocco della carreggiata « promiscua, indi si arriva al detto ufficio sor- « passando lo stradello Bagnesi dopo 265 metri « e continuando sull' Emilia per altri metri 180. « Dall' ufficio stesso si procede alla linea interna « per la postale dell' Emilia a Modena. »

§. 10. L' attuale Ricevitoria sussidiaria di Spilamberto viene trasferita all' immediato confine nella località denominata *Magazzino delle Campagne*.

La descrizione della strada doganale di questa Ricevitoria viene quindi rettificata come segue:

« La strada del Magazzino delle Campagne « all' immediato confine conduce all' ufficio da- « ziaro d' ingresso, quindi varcato dopo il « medesimo il Panaro, conduce alla linea in- « terna ed a Modena pel paese di Spilamberto, « da cui prende il nome. »

§. 11. Sono istituite sull' immediato confine verso il Pontificio due nuove Ricevitorie sussidiarie: l' una in luogo detto *Usignolo di Mon-*

tetortore che prospetta l'ufficio doganale Pontificio di Tollè, in cambio di quella di Zocca; l'altra in luogo detto *Padule di Jola* che prospetta l'ufficio doganale Pontificio di Bombiana in cambio di quella di Montese; assegnandovi come strada doganale quanto alla prima d'Usignolo di Montetortore « la via di Tollè che conduce per Dragodino all'ufficio daziario « d'ingresso e da questo alla linea interna per « Concordia, Zocca, Roccamalatina e Guiglia « varcando il Panaro a Marano » quanto alla seconda di Padule di Jola « la via di Bombiana « che conduce per Malandrone all'ufficio daziario d'ingresso e da questo alla linea interna per Jola stessa, Tuffi, Montese, Salto, « Ranocchio e Puviana varcando il Panaro a « Chiozza. »

§. 12. Gli attuali Posti d'Avviso di Serrabassa per la Ricevitoria principale di Fiumalbo, di Cinquale per la Dogana di Massa, di Fiantone per la Dogana di Castelnovo di Garfagnana sono elevati a Ricevitorie sussidiarie, conservando però le mansioni di Posti d'Avviso per le merci eccedenti le loro facoltà daziarie, le quali continueranno a daziarsi ai rispettivi uffici corrispondenti cui è demandata la procedura pei transiti in entrata ed in uscita:

Le strade doganali alle predette Ricevitorie sussidiarie sono quelle stesse che attualmente dai Posti d'Avviso conducono ai rispettivi uffici daziarî e la cui descrizione viene rettificata come segue.

a) Per la Ricevitoria di Serrabassa « Via di « Serrabassa conduce all'ufficio daziario all'immediato confine, quindi alla linea interna per « Fiumalbo a Pievepelago sotto la denominazione di Via Giardini. »

b) Per la Ricevitoria del Cinquale « Scalo « marittimo conduce per immediata comunicazione alla linea interna per Massa. »

c) Per la Ricevitoria di Fiantone « La Via « della Barca di Fiantone che taglia il Serchio « conduce all'ufficio daziario di confine, e da « questo va alla linea interna per Campo, raggiungendo la provinciale di Galliciano per « Castelnovo di Garfagnana. »

§. 13. Le merci nazionali che nei loro movimenti dal territorio di S. Cesario a quello di Modena in sinistra del Panaro, passando dal Ponte S. Ambrogio e viceversa, percorrer debbono il detto tronco di via Emilia di promiscuo diritto col Governo Pontificio, sono in massima generale esenti dalla procedura dell'assegnamento per commercio interno; ad eccezione però di quelle che, giusta la vigente Tariffa, sono soggette ad un dazio, o colpite da divieto d'uscita, o che sono sottoposte alle misure di controlleria, per le quali tutte dovrà strettamente aver luogo la preindicata procedura d'assegnamento per commercio interno.

§. 14. Le pratiche principali di controlleria e quella per la procedura di pernottazione pel bestiame da pascolo e da lavoro, o che fosse condotto alle fiere annuali ed ai mercati setti-

manali dall'Estense al Pontificio, di cui erano incaricati i Ricevitori di Fanano, di Castelluccio e di Montese saranno disimpegnate, in vece del primo, dal Postaro all'Ingrosso in Fanano e, in vece degli altri, dal Ricevitore di Padule di Jola.

§. 15. Colle variazioni e modificazioni introdotte, giusta i precedenti paragrafi, nel piano di distribuzione degli uffizii esecutivi portato dalla Notificazione 19 gennajo 1853 derivandone in conseguenza corrispondenti cambiamenti nel ricordato Allegato F annesso alla Notificazione stessa, così sono questi raccolti in apposito Allegato in fine della presente.

*Facoltà eccezionali accordate a diversi
Uffizi daziarii*

§. 16. Alla nuova Ricevitoria sussidiaria del Portone di Caniparola è attribuita la facoltà di daziare d'entrata lo zucchero, il caffè, ed il rhum in partite non maggiori di due centinaia daziarie per volta di ciascuno di tali generi.

§. 17. La Ricevitoria principale di Castelnovo di Garfagnana, già elevata a Dogana di seconda classe, ha inoltre la facoltà di Dogana principale pel daziato d'entrata dei tessuti e lavori a maglia.

§. 18. È conferita alle Ricevitorie sussidiarie di Fornovolasco e Fabbriche in Garfagnana, la facoltà eccezionale di daziare d'entrata senza limite di quantità il ferro greggio ed in rottami,

contemplati dalla voce 40 lettera *a* della vigente tariffa daziaria.

§. 19. La Dogana di Reggio è autorizzata in via permanente ad esercitare le facoltà eccezionali ad essa concesse durante la fiera annuale, e può quindi daziare d'entrata in ogni tempo le merci contemplate dalla classe XIII. (tessuti e lavori a maglia), non che le merci comprese sotto gli articoli 75 *b* e *c* (chinaglierie fine ed ordinarie) della vigente tariffa.

§. 20. La Ricevitoria principale di Guastalla è autorizzata:

a) a permettere il cambiamento nella direzione e destinazione di tutta o di parte di una spedizione di merci assegnate, quando però non si tratti d'inoltro per l'estero o per un territorio estradoganale; e

b) a tenere magazzini d'uffizio pel formale deposito delle merci assegnate, in via d'eccezione ai §§. 82 e 227 del Regolamento doganale, e §. 189 dell'Istruzione per gli uffici esecutivi.

§. 21. È accordata facoltà alle seguenti Ricevitorie principali al daziato d'entrata senza limite di quantità, di alcune fra le diverse specie di merci contemplate dall'articolo di tariffa 13 *h*, che formano oggetto speciale del commercio di confine, nelle rispettive località:

a) alle Ricevitorie principali di Ponte S. Ambrogio, Finale, Parmignola, Bettola di Capriogliola, Turrite Cava, Porta, S. Giuseppe ed

Avenza per le *sementi boschive e pei rami di palma e d' ulivo*;

b) alle Ricevitorie principali di Carrara e Guastalla (per le *merci di cui ad a*); ed inoltre per l'*esca*, per *bacche e foglie di lauro*, per *erbe e fiori odorosi* (escluse le sommità fiorite degli steli d' assenzio) per *semi di ricino*, per *steli di dulcamara*, per la *segala cornuta*, per *tasso barbasso* (verbasco), per *fiori di camomilla* o di *tiglio*, per *frutti, cortecce, erbe e foglie* ad uso di tintoria, per *nocciuoli di pesche*, per *legno e corteccia di quassio*, per *finocchio*, per *frutti di tamarindo*, per *ughetta* e per *semi di melone* anche sgusciati:

c) alla Ricevitoria principale di Fiumalbo per le *merci tutte di cui ad a*) e b); ed inoltre per le altre merci contemplate dall' articolo di tariffa 13, h, limitata però questa ultima facoltà a sole *tre centinaja daziarie per volta*, e colla esclusione delle erbe e sommità fiorite degli steli d' assenzio, nonchè delle radici medicinali.

§. 22. Alle Ricevitorie sussidiarie verso la frontiera Pontificia di S. Martino in Spino, Stuffione, Ravarino, S. Cesario, Savignano, Magazzino delle Campagne sostituita a quella di Spilamberto, Nonantola ed Usignolo di Montetortore sostituita a quella di Zocca, è attribuita la facoltà eccezionale di daziare d' entrata le qualità e quantità di merci descritte nell' Elenco che segue.

Alle stesse Ricevitorie è pure accordata la

facoltà eccezionale di daziare in uscita il *cremor tartaro greggio*, di cui all' articolo di tariffa 37, c) sino al quantitativo di due centinaja daziarie, e tutti gli oggetti indicati all' articolo di tariffa 80, d) senza limite di quantità. Essendo poi le Ricevitorie sussidiarie di S. Martino in Spino e Nonantola già autorizzate al daziato d' entrata, senza limite di quantità, del pesce fresco d' acqua dolce (articolo di tariffa 14, a) preso nelle paludi sul confine nel territorio Pontificio, l' ampliamento perciò di facoltà, che in proposito è accordata alle predette due Ricevitorie sussidiarie indicate nel seguente Elenco, di daziare in entrata le *vesciche e le budella fresche, salate, o disseccate* (articolo 21 b) sino al quantitativo di 20 centinaja daziarie, è estesa anche alle Ricevitorie principali di Ponte S. Ambrogio e Finale. Finalmente è data facoltà alle Ricevitorie sussidiarie del Magazzino delle Campagne e di Nonantola dell' assegnamento alla sola Dogana principale di Modena illimitatamente per tutte le merci indicate nel seguente Elenco, e pari facoltà alla Ricevitoria sussidiaria di S. Martino in Spino, ma ristrettivamente ai soli pesci preparati.

*Elenco delle merci per le quali è accordata alle sotto-
notate Ricevitorie sussidiarie la facoltà eccezionale del da-
ziato in entrata per un determinato quantitativo.*

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Articoli di Tariffa								
		S. Martino in Spino	Stuffione	Ravarino	S. Cesario	Savignano	Magazzino delle Campagne	Nonantola	Usignolo
Frutti meridionali	5, b	C. ^a 2	C. ^a 2	C. ^a 2	C. ^a 2	C. ^a 2	C. ^a 2	C. ^a 2	C. ^a 2
Riso	11, a)b)	» 4	» 4	» 4	» 4	» 4	» 4	» 4	» 4
Farine	12,	» 8	» 8	» 8	» 8	» 8	» 8	» 8	» 8
Semi per campi ed orti, anice, canapulo	13, f)g)h)	» 10	» 10	» 10	» 10	» 10	» 10	» 10	» 10
Pesci anche preparati . .	14, a)c)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Bestie da macello e da tiro.	15, a)adi)	N. ^o 10	N. ^o 10	N. ^o 10	N. ^o 10	N. ^o 10	N. ^o 10	N. ^o 10	N. ^o 10
Miele e cera	20, a) b)	C. ^a 4	C. ^a 4	C. ^a 4	C. ^a 4	C. ^a 4	C. ^a 4	C. ^a 4	C. ^a 4
Vesciche, budella fresche, salate e dissecate	21, b)	» 20	» 20	» 20	» 20	» 20	» 20	» 20	» 20
Burro, grasso di majale e d'oca, lardo e sego.	21, a)d)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Oli	23, a)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Netti	» b)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Netti	» d)	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6
Pane e paste: senza li- mite di quantità	28, b								
Legni coloranti	34, e)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Stuoje, arelle e simili . .	59, a)	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6
Sportole, stuoje da camera, da calesse e simili	59, b)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Merci d'argilla qualità più ordinaria	67, a)	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6	» 6
Merci d'argilla ordinarie.	67, b)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Candele e saponi	77, c) e)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Zolfanelli di legno per attrito	78, a)	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2	» 2
Filati di cotone	49, a)b)c)	—	—	—	» 2	» 2	» 2	—	—

*Dichiarazione
al Regolamento doganale*

§. 23. È data facoltà ai contribuenti d'ispe-
zionare presso gli Uffici daziarii interni, a senso
dei §§. 58, 77 e 238 del Regolamento doganale,
le merci assegnatevi sotto suggello pienamente
assicurativo e dichiarate colla sola denomina-
zione della voce di tariffa, e ciò anche prima
ed all' uopo di emettere la dichiarazione com-
pleta delle merci medesime, in tutti quei casi
in cui per la destinazione di esse merci, una
tale dichiarazione sia normalmente richiesta.

Modena li 21 Aprile 1856

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

*BEDOJNI
Segretario Generale*

ALLEGATO

Giurisdizione territoriale dell'Intendenza in Modena

Uffizj del Territorio doganale interno		Uffizj del Circondario confinante e Comuni compresi nella rispettiva periferia		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo, e per le altre pratiche sussidiarie di controlleria	Uffizj per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Comuni Assegnati	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo, e per le altre pratiche sussidiarie di controlleria
		Cà de' Coppi Ricevitoria	Colle frazioni di Cà de' Coppi, Casoni di sopra, Casoni di sotto.	
		Camposanto Ricevitoria	Colle frazioni Camposanto, Torrazza, Tre Case, Gorzano, Menarini, Marigliano, Staggia, Verdeta e Belliore.	
		Magazzino delle Campagne Ricevitoria	Frazione comunale del Magazzino delle Campagne, Segà, Cantacucco, Salda, Ghiara, Faloppia, Caleta e Santa Marta.	
		Spilamberto Dispensa dei Generi di privativa	Spilamberto colle frazioni di Polveriera, Cabella, Muratora, Santa Liberata, S. Pellegrino, Poggio, Rola, Sant' Eusebio, Olmo, Sant' Anna, Lisetta e S. Vito.	
		Vignola Postaro all' ingrosso dei Generi di privativa	Comune di Vignola, colle frazioni Molino della Segà, Molino di Brodano, Cortesa, Peroviano, Poggioli, Gallo, Costa, Fornace, Coleggio, Canova, Pisena, Osso, Fogliano, Rottonda, Colombarina, Trinità, Cà de' Gesuiti, Cà de' Santi, Monte, Ceselina, Pieve, Campiglio colle frazioni, Cassante, Orto, Tavernella, Triangolo, Savino, Segà, Braia, Macchioni, Villabianca, Fabbri, Torre Castiglione, Ciochi, Malosassi,	

Giurisdizione territoriale dell'Intendenza in Modena

Uffizj del Territorio doganale interno		Uffizj del Circondario confinante e Comuni compresi nella rispettiva periferia		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo, e per le altre pratiche sussidiarie di controlleria	Uffizj per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Comuni Assegnati	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo, e per le altre pratiche sussidiarie di controlleria
		Vignola Postaro all' Ingresso dei Generi di privativa	Tranella, Spinella, Borella, Ceresa, S. Antonio, Marano, Mussanella, Tenelli, Vigna, Buonbere, Bulloni, Baraccani.	
		Zocca Dispensa dei Generi di privativa	Circondario di Zocca colle frazioni di Cortese, Pedrella, Vignola, Le due Are, Zocchetta, Collina, Boschi, Masetto, Lama, Termine, Montombraro, Vedetta, Croce, Tognano, Rocca Malatina, Mazzone, Cazzolino, Pieve di Trebbia, Le due Concordie, Mazzola, Siano, Bastia, Serre Berleta, Tufi, Castellino, Montecorone, Poggio, Narobio, S. Antonio, Fontana, Monzano, Pozzo, Poggio, Castagnedola, Calizzano, Gainazzo, Pera, Cantina, Samone, Cerreda, Rigale, Castagneto, Misano, Montalbano, Montepelato, Valdicella, Torre, Fornace, Puntina, Pianezza, Giambola, San Giacomo, Ronchi, Verrucchia, Case Alfonso, Ramobotti, Ciano colle frazioni Costa, Carreggio, Cantaglio, Castello di Ciano, Saccone, Serra, Stoffino, Campolano, S. Antonio, S. Stefano, Mulino della Rocchetta, Monte acuto, Orsiglia, Serra, Monteleone, Rocchetta, Gazzo, Manzone, Cerveto, Cafraffa, Montorsello, Fornace, Acredola, Tagliate, Zino, Betti, Castanella, Eremita, Montanara, Guastadini,	

Giurisdizione territoriale dell' Intendenza in Modena

Uffizj del Territorio doganale interno		Uffizj del Circondario confinante e Comuni compresi nella rispettiva periferia		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo e per le altre pratiche sussidiarie di contolleria	Uffizj per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Comuni Assegnati	
		Zocca Dispensa dei Generi di privativa	Canova, Cornedo, Scarobbio, Persicano, Azzana, Giava, Scanzanello, Manello, Bignami, Stanzano, Casoni, Corneda, Gherardi, Billo, Puja, Lazzana, Fornè, Vallice.	
		Usignolo Ricevitoria	Uccellara, Braglia, Bragodera, Rosola, Presolano, Podere, Salda, Serra, S. Rocco, Casazza, Montetortore, Mont' alto, Semelano, Pavia e Osteria.	
		Palude di Jola Ricevitoria	Comune di Montese colle frazioni Casazza, Boldiola, Cassellana, Bertacchi, Castiglioni, Uccelliera, Casola, Segatticcio, Chiozza, San Rocco, Majola, Ranocchio, S. Agata, Paviana, Vignale, Salto, Canevara, S. Martino, Barina, Doccia, Paravento, Padullo, Crocetto, Mucciano, Gavaccia, Montespecchio, Guocchina, Balestra, Corte, Balze, Bago, Bicocchi, Campagna, Riva, Masano, Viola, Marti, Circondario di Castelluccio colle frazioni Occa, Serretta, Albarelli, Cordi, Lazzari Zagaglia, Verdeggia, Muranello, Carli, Borello, Sorba, Rosolaccio, Spuntone, Cerro, Cà de' ghiri, Corne, Maestà.	
		Fanano Postaro all' ingrosso	Comune di Fanano colle frazioni di Castagnola, Ara, i due Donnino, Monella, Teggiola, Colonna, Casoni, Poggio, i tre Soretto, Monte Vesale, Bargone, Riobecco, Torlai, Trabo-	

Giurisdizione territoriale dell' Intendenza in Modena

Uffizj del Territorio doganale interno		Uffizj del Circondario confinante e Comuni compresi nella rispettiva periferia		
Per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell' arrivo, e per le altre pratiche sussidiarie di contolleria	Uffizj per l' emissione delle bollette, delle carte d' acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Comuni Assegnati	
		Fanano Postaro all' ingrosso	raccio, Teggie, Rocchetta, Sandri, Rovina, Algara, Michelaccio, Rivabella, Lottone, Cassia, Cisai Serre, Zeppina, Leutte, Trentino, Castellino, S. Giuseppe, Gadella, Zozza, Sasso, Sestola, Predaniccia, Lamena, Zorra, Tognoni, Dante, Figglioli, Roncole, Pradella, Bosco, Ceragneta, Midolla, S. Anna, Capanne, Cerondicello, Lotta, Rafossoli, Le Macchie, Colla, Fontane, Monte, Malajone, Chiarino, Suora, Trignano, Fusano, Cerro, Castellaccio, Sarino, Valcevera, Gollino, Marcangelino, Serra di mezzo, Ranieri, Fratta, Madonna del monte, Serrazzone, Senzella, Picchiotto, Canevare, Regnante, Caselle, Tralco, Valfredda, Piano della Farnia, Bedacci, Valsabedo, Casermi, Poggio, Cinghio, Felicarlo, Freganello, Serralta, Fossi, Teggia a Settentrione, Borza, alle Polle, Barduse, Caseni e Tabure.	

Giurisdizione territoriale dell'Intendenza di Massa

Uffizj del Territorio doganale interno		Uffizj del Circondario confinante e Comuni compresi nella rispettiva periferia	
Per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Per la rimozione dei suggelli, per la certificazione dell'arrivo, e per le altre pratiche sussidiarie di controlleria	Uffizj per l'emissione delle bollette, delle carte d'acquisto e di spedizione, e per ogni altra pratica	Comuni Assegnati
		Fornovolasco Ricevitoria	Fornovolasco colle frazioni S. Pellegrinetto, Naleva, Vitricato, Maggiolini, Vespereglija, Stefanina, Roveto, Trimpello, Penetta, Lojerico, Le Tese, Vergemoli, Fibbiola, Isola Santa colle frazioni Grottino, Collepanestra, Trescala, Pasquigliora, Borajo, Braboni, S. Antonio, Cornola, Pian di lago, Fornia, Focchiata, Cernaja, Palancatello, Monistalli, Pizzorno, Capanne, ai Colli, Salceta, Cerreta, Campaccio, Tognacci, Arni, le Coste.
		Albiano Ricevitoria	Le frazioni di Metti, Lopiedi, e Cerghiraro.
		Rocchetta Ricevitoria	Comune di Rocchetta colle frazioni di Suvero, Casoni, la Serra, Veppo, Castello, Dubbedusa, Borseda, Calice, Napo, Villagrassa, Melunghi, Campi, S. Maria, Stadomelli colle frazioni Bucchetto, Cavanella, Garbagliaga, Freddana, Ramello, Fornello, Carrobio, Manzile, Beverone.
		Parmignola Ricevitoria	Parmignola, Comunelli, di Fontia e Fossola.
		Carrara Ricevitoria principale	Comune di Carrara colle frazioni Bergiola, Foscalina, Codena, Bedizano, Colonnato, Miseglia, Torano, Uccelliera, Vinea, Casori di Monzone, Tenerano, Castelpoggio, Vecchiarola, Carfagnana, Noceto, Sorzano e Comunello di Moneta.

(N. 8.)

NOI FRANCESCO V.

per la grazia di Dio

*Duca di Modena**Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla**Arciduca d' Austria,**Principe Reale d' Ungheria e di Boemia**ecc. ecc. ecc.*

A meglio provvedere alla più sollecita amministrazione della Giustizia in alcune parti dei Nostri Stati ordiniamo quanto segue:

1. Dal primo Maggio prossimo venturo in avanti le appellazioni in materia civile, che si conoscevano dal Tribunale di Carrara, saranno portate per essere giudicate al Tribunale di Appello in Massa.

2. Lo stesso avrà luogo per le appellazioni in cause criminali a nuovo metodo contro le sentenze dei Giudicenti al Tribunale medesimo soggetti.

3. In materia Criminale il Tribunale d'Appellazione per le sentenze del Tribunale di Carrara, che ammettono tal rimedio, sarà il Tribunale di Appello in Reggio.

4. Relativamente ai delitti commessi prima di detta epoca restano in pieno vigore le disposizioni transitorie annesse al Codice di procedura criminale.

5. Dal primo Maggio suddetto l'onoraria e volontaria giurisdizione, e tutto ciò che non appartiene al mero contenzioso, e che era di competenza ordinaria dei Giudicenti Civili di Modena e Reggio, sarà di competenza dei Giudici Conciliatori di dette Città.

L'Incaricato del Nostro Ministero di Grazia e Giustizia curerà l'esecuzione delle premesse disposizioni.

*Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale
questo giorno 25 Aprile 1856*

FRANCESCO

(N. 9.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Degnata essendosi S. A. R. di approvare con venerato Rescritto 3 corrente N. 1835, che abbia luogo nell'andante anno la seconda estrazione a sorte di N. 60 fra le Cartelle, di lire 1500 ognuna, del prestito forzoso 9 marzo 1849, onde ne segua il pagamento in unione ai frutti, che sulle medesime saranno decorsi a tutto il 30 del p. v. giugno, si previene che nel giorno 30 dello stesso mese di giugno alle ore 12 meridiane, ed a norma dello stabilito colla Notificazione 14 luglio 1850, si procederà presso questo Ministero alla estrazione per atto notarile dei numeri romani delle sessanta Cartelle da estinguersi e che saranno notificati al pubblico mediante inserzione nel Foglio ufficiale.

Si previene pure, che in adempimento al disposto dal preossequiato Sovrano Rescritto ed in ulteriore parziale ammortizzazione del prestito forzoso 15 settembre 1848, verranno nel corrente anno estinte le relative partite di credito maggiori di lire 700 e non eccedenti le lire 2000; al qual effetto l'ufficio della Cassa d'ammortizzazione incomberà dal 1 luglio prossimo venturo alla distribuzione dei mandatelli di pagamento delle somme capitali entro il preaccennato limite, e degl'interessi sulle medesime decorsi a tutto il 30 giugno, a fronte della restituzione dei certificati d'iscrizione delle stesse partite di credito.

Modena 10 Maggio 1856

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

*BEDOGNI
Segretario Generale*

(N. 10.)

MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA

All'attuazione del Codice Penale e di Procedura Criminale si è reso necessario nuovo regolamento per le tasse degli atti relativi.

S. A. Reale ha quindi con venerato rescritto 12 corrente N. 1644 approvato quello, che ora viene pubblicato.

Sarà per tanto il medesimo applicato ai procedimenti Criminali incominciati col primo del corrente mese.

Benchè venga questo dopo l'altro pubblicato per le tasse civili, non s'intende per nulla al medesimo derogatorio, anzi oltre del valersi di alcune disposizioni già citate, s'intendono comuni le altre dei titoli XI. e XII. del regolamento predetto pubblicato con ordinanza di questo Ministero 19 ottobre 1852.

Modena 15 Maggio 1856

L'INCARICATO PROVVISORIO DEL MINISTERO
C O C C H I

(N. 11.)

IL MINISTRO DELL' INTERNO

NOTIFICAZIONE

Trovatosi da S. A. R. pienamente conforme alle Sovrane sue intenzioni quanto ebbe questo Ministero a sottoporLe, in adempimento del R. Editto 12 Marzo 1856, l'ossequiata A. S. con Decreto 10 Giugno corrente N. 2147, si è degnata di ordinare che venga pubblicato, e fatto eseguire in tutti i suoi Dominj, il Regolamento

amministrativo Comunale, la cui edizione viene in oggi fatta dagli Eredi Soliani Tipografi Reali.

Il Regolamento stesso si compone de' seguenti titoli;

1. Spartimento territoriale amministrativo;
2. Autorità amministrative;
3. Composizione e rinnovazione del Magistrato Comunale;
4. Attribuzioni del Magistrato Comunale;
5. Prerogative e precedenza del Magistrato Comunale;
6. Composizione e rinnovazione del Consiglio Comunale;
7. Convocamento e attributi del Consiglio Comunale;
8. Agente Comunale;
9. Impiegati dell'Amministrazione Comunale;
10. Beni Comunali, e loro amministrazione;
11. Tutela de' Comuni;
12. Ricorsi;
13. Consiglio Provinciale;
14. Attribuzioni del Consiglio Provinciale;
15. Disposizioni transitorie.

Esso pertanto avrà forza di legge, ed esecuzione col 1 Luglio prossimo venturo.

*Modena dalla Residenza del Ministero
questo giorno 21 Giugno 1856*

GIACOBAZZI

*Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario*

REGOLAMENTO
DE' COMUNI NEI DOMINJ ESTENSI

TITOLO I.

Spartimento territoriale amministrativo

- §. 1. I Dominj Estensi si dividono in Provincie, e ciascuna Provincia in Comuni.
 §. 2. È Provincia l'unione di più Comuni.
 §. 3. Sono sei le Provincie
 1. Quella di Modena;
 2. Quella di Reggio;
 3. Quella di Massa, Carrara e Lunigiana;
 4. Quella di Garfagnana;
 5. Quella di Guastalla;
 6. Quella del Frignano.
 §. 4. È Comune l'aggregazione di più Sezioni e Parrocchie, che hanno beni e rendite proprie.
 §. 5. I Comuni sono distinti in 1^a 2^a 3^a classe.

TITOLO II.

Autorità Amministrative

- §. 6. Il Reale Ministero dell'Interno ha la suprema giurisdizione sulle Provincie, e sui Comuni, per l'osservanza della Legge.
 §. 7. Una Regia Delegazione, dipendente dal Ministero, in ciascuna Provincia, veglia al provvedimento de' bisogni de' Comuni.
 §. 8. I Comuni sono amministrati da un Magistrato speciale, e da un Consiglio.

TITOLO III.

Composizione e rinnovazione del Magistrato Comunale

- §. 9. Il Magistrato Comunale si compone di un Podestà, e di un numero di Amministratori determinato dal Sovrano Editto 12 Marzo 1856. Sono eglino scelti a norma degli Articoli 2 3 dell'Editto medesimo, e gli Amministratori, ne' Comuni di prima Classe, hanno titolo di Conservatori.
 §. 10. Gli ascendenti, e i discendenti in qualunque grado, i collaterali entro il 4, e gli affini sino al 2 grado civile inclusivamente, non possono far parte di uno stesso Magistrato Comunale.
 §. 11. L'ufficio di Podestà, e quello di Amministratore è gratuito.
 §. 12. Gli eletti al Magistrato Comunale durano nell'esercizio delle loro attribuzioni per 4 anni; e gli Amministratori si rinnovano per la metà, a capo di un biennio. Non ostante però la scadenza del termine, non possono abbandonare il proprio impegno, se non sono stati sostituiti.
 §. 13. Nell'assumere l'esercizio delle loro funzioni danno il giuramento voluto dalla Legge: il Podestà lo presta nelle mani del R. Delegato Provinciale, e gli Amministratori in quelle del Podestà.
 Un processo speciale del giuramento prestato

viene deposto agli atti del Magistrato che lo riceve.

§. 14. Non è concesso ad alcuno, prescelto al disimpegno delle incumbenze di Podestà, o di Amministratore, di rinunziarvi, senza gravi motivi da riconoscersi dal Sovrano; incorrono egli-no diversamente nella penale di Ital. L. 1000, quanto agli eletti a Podestà: di simili L. 500, quanto agli eletti ad Amministratori.

Queste penali cedono a profitto del Comune, e si esigono per le vie privilegiate.

TITOLO IV.

Attribuzioni del Magistrato Comunale

§. 15. L' Amministrazione del Comune è la naturale incumbenza del Magistrato Comunale. Questo esercita la sua giurisdizione conformemente alla legge, e ai regolamenti di pubblica amministrazione, sotto la direzione e l' autorità mediata del Ministero dell' Interno, e immediata della Regia Delegazione Provinciale.

§. 16. Il Podestà è Capo dell' Amministrazione: in conseguenza

a) provvede che si formi, e si conservi una mappa topografica del territorio comunale, che ne dimostri le precise confinazioni, le strade, i cavi, gli scoli comunali, e i canali irrigatori;

b) cura la conservazione, l' aumento del patrimonio del Comune, la difesa delle sue ragioni, e dispone delle rendite, e delle attività sue;

c) s' adopera per la rivendicazione de' beni usurpati, l' esazione delle rendite e de' proventi del Comune, e procura l' indennità dovute al medesimo;

d) invigila alla conservazione delle memorie monumentali, dell' opere destinate al pubblico comodo, alla numerazione delle case, alla denominazione delle strade;

e) impiega i redditi e le attività del Comune in piena conformità del bilancio preventivo approvato;

f) ne' casi di occorrenze non previste può far uso del fondo di riserva, quando la spesa non superi l' ammontare della metà del fondo stesso.

§. 17. Ha la direzione delle Scuole comunali, e la sopravveglianza agli Istituti di pubblica utilità e beneficenza, posti nella dipendenza del Magistrato Comunale; perciò

a) presiede alle predette Scuole, e insieme al Parroco locale, come Prefetto di quelle, veglia alla stretta osservanza delle discipline statuite, sia che riguardino la parte economica dell' amministrazione, sia che riguardino l' istruzione scientifica, e la morale educazione degli alunni;

b) provvede per l' elezione degli Istitutori e de' Maestri, e con intelligenza del Parroco li propone, mediante la R. Delegazione, al Ministero per la loro nomina definitiva;

c) interviene col Parroco, e chiunque altro reputi più al caso, agli esami, tanto di profitto;

quanto di avanzamento al finire dell'anno scolastico, e riferisce alla R. Delegazione sul loro risultato;

d) intende all'adempimento di quanto prescrivono le leggi fondamentali delle Scuole, e degli Istituti predetti;

e) richiede alla R. Delegazione le norme opportune, dove non bastino i regolamenti speciali.

§. 18. Fa osservare le discipline e le regole stabilite per gli Uffizj Comunali: e perciò

Veglia principalmente

a) sui Cassieri, ed i Ricevitori;

b) sui Deputati allo Stato Civile, ai Ruoli di popolazione, e alle operazioni di Coscrizione;

c) sui Deputati alla gabella, alla piazza, alla vittuaria, alla illuminazione notturna, alla pubblica salubrità e sicurezza, all'ornato, alle fiere, ai mercati;

d) sui Deputati all'irrigazione, alla boattiera, agli alloggi e ai trasporti militari.

§. 19. Veglia per la sollecita spedizione degli affari, e la custodia degli atti: in conseguenza

a) non permette che si giaccia senza determinazione alcun affare, o riguardi un ordine superiore, o riguardi cosa spettante al Comune, o riguardi un interesse privato;

b) esige che spedita, e assicurata sia la consegna degli avvisi, dell'intimazioni, dei precetti;

c) ricerca la pronta restituzione all'archivio degli atti che fossero stati dagli Amministratori, o dagli impiegati del Comune, per qualche occorrenza speciale loro affidata, richiesti;

d) mantiene tra gli Ufficiali e gli stipendiati del Comune la necessaria dipendenza; ed ha facoltà di sospenderli dal loro impiego, ove il creda opportuno, con obbligo di farne però immediato rapporto alla R. Delegazione.

§. 20. Ha la facoltà di dirigere, e quindi

a) stabilisce i giorni per le ordinarie settimanali sessioni del Magistrato.

b) chiama a sessione straordinaria, con avviso in iscritto, gli Amministratori, e propone loro le cose urgenti da esaminarsi.

I dissensi vengono registrati in un processo verbale; e qualora la maggioranza de' voti sia discorde da quello del Podestà, la questione viene recata alla risoluzione della R. Delegazione; e se si tratta di cosa d'urgenza, delibera il Podestà, cui resta obbligo di riferirne sollecitamente alla R. Delegazione.

Possono gli Amministratori fare proposte in loro nome.

c) riparte fra gli Amministratori quelle incumbenze speciali che più reputa opportuno di delegare: in questo caso, negli atti dell'Amministratore delegato si accenna l'avuta delegazione;

d) regola l'impiego de'soccorsi che la beneficenza, e pietà pubblica, o le particolari dotazioni procurano all'indigenza, conformemente alle massime adottate.

§. 21. Rappresenta il Corpo Amministrativo: per la qual cosa

a) firma gli atti di esecuzione e spedizione;

b) tiene corrispondenza co' Magistrati, e informa la Superiorità d'ogni bisogno del Comune, e degli avvenimenti che si rapportano all'ordine pubblico;

c) assiste all'esperimento dell'asta, e stipula i contratti del Comune;

d) comparisce in giudizio, sia come attore, sia come reo convenuto.

e) fa pubblicare i Decreti, e le leggi;

f) si presta ad eseguire gli ordini della Superiorità.

§. 22. Nel caso d' assenza, di malattia, od altro impedimento precario del Podestà, questi destina alle proprie incumbenze l'Amministratore che giudica meglio; in ogni altro caso la concessione delle veci di Podestà spetta alla R. Delegazione.

§. 23. Se un urgente bisogno richiede pronta disposizione, la quale non possa, o per assenza, o per grave malattia, o per altro simile impedimento, essere data dal Podestà o dall'Amministratore, cui per delegazione speciale spettasse, qualunque altro degli Amministratori può determinare e dar ordini, con obbligo però di riferirne al Podestà, pei provvedimenti ulteriori.

§. 24. Esercitano gli Amministratori in concorso del Podestà le seguenti funzioni:

a) prendono parte, in numero di due, alla Commissione di Leva: la nomina loro è fatta dal Podestà, ed è regolata in modo che non abbiano essi a scadere nello stesso biennio;

b) assistono alla solenne estrazione de' Co-scritti;

c) riconoscono la condizione di povero, o di miserabile ne' loro amministrati, sia per ammetterli a fruire della pubblica beneficenza, sia anche a qualunque effetto giuridico, a termine di Legge;

d) dove è introdotta l'imposta della Tassa personale, formano il ruolo de' Collettabili, e giudicano de' ricorsi per l'esenzione da quella;

e) compilano il bilancio preventivo, e consuntivo, con le osservazioni, e gli schiarimenti che valgono, presso il Consiglio, a giustificarne l'operato;

f) procedono ai contratti di Ricevitoria;

g) incumbono ai concorsi per gli impieghi comunali, e danno voto sul merito de' candidati;

h) conoscono de' casi in cui ammettere, a termine di legge, gli impiegati a pensione.

Consorzj d' Acque, e Strade.

§. 25. Invigila il Magistrato Comunale al mantenimento delle strade, de' ponti, degli argini, de'cavi, de'scoli comunali, ed ha sotto la propria direzione i Consorzj d'acque e strade.

§. 26. I possidenti, che entro una determinata estensione di terreno, sentono vantaggio, o danno dalle acque, o di scolo, o d'irrigazione o dalla costruzione, e manutenzione di una strada, compongono un Consorzio.

§. 27. I maggiori interessati nel Consorzio ne costituiscono la rappresentanza.

§. 28. Si radunano essi presso il Magistrato

Comunale, e sotto la presidenza del Podestà, quante volte faccia d' uopo, pel regolare andamento della loro amministrazione.

Per ciascuna sessione la Rappresentanza fa precedere la relativa domanda al Podestà, con esplicita indicazione dell' oggetto.

§. 29. Hanno i Consorzi, per l' esazione delle tasse, la via privilegiata competente ai Comuni, e l' esercitano col mezzo del Ricevitore Comunale.

Pubblici Spettacoli.

§. 30. Può il Magistrato Comunale cedere l' uso de' proprj teatri, e de' pubblici spazi per qualche spettacolo, o trattenimento.

§. 31. I patti e le condizioni della cessione, quando importino una spesa a carico del Comune, debbono essere approvate dalla R. Delegazione.

§. 32. Il cessionario debbe riportare dall' Autorità politica il permesso prescritto dal §. 127 del Regolamento di Polizia, e al mancare di questo permesso, qualsivoglia obbligazione assunta dal Magistrato Comunale vien meno in faccia al Cessionario.

TITOLO V.

Prerogative e Precedenze del Magistrato Comunale.

§. 33. Occorrendo al Podestà per l' esercizio delle proprie funzioni l' uso della pubblica forza ne fa inchiesta al Commissario Politico locale,

che è obbligato a prestarla; risponde però il Podestà del motivo pel quale l' invoca, e delle conseguenze che ne derivano.

Ne' casi d' urgenza i Capi della forza pubblica si prestano alle domande fatte loro direttamente dal Podestà, o da chi ne sostiene le veci.

§. 34. Ne' giorni di solenne ricorrenza, e di formale pubblico intervento, il Magistrato Comunale, ha il consueto accompagnamento, usa le toghe, le divise, gli stemmi proprj del Comune.

§. 35. Dove non è in uso alcun distintivo, il Podestà e gli Amministratori vestono abito uniforme nero; cingono spada, e portano al braccio sinistro una sciarpa di seta coi colori proprj del Comune; e il Podestà ha inoltre una tracolla pendente al fianco sinistro, di seta, color bianco ed azzurro.

Ha il Segretario Comunale abito simile a quello degli Amministratori, ma senza sciarpa, e spada.

L' abito uniforme nero è a carico dei rispettivi funzionarj.

§. 36. Gode il Magistrato Comunale delle praticate precedenzae, e nel caso di pubblico intervento con altre Autorità, continua nelle costumanze per esso da lungo tempo invalse.

TITOLO VI.

Composizione e rinnovazione del Consiglio Comunale.

§. 37. I Consiglieri Comunali sono scelti, nel numero determinato dal Sovrano Editto soprac-

citato, fra i maggiori Estimati; quanto a quelli de' Comuni di 1^a e 2^a Classe, dal R. Ministero dell' Interno sulle note fatte dal Consiglio Comunale, trasmessegli, col proprio voto, dalla R. Delegazione; e quanto a quegli de' Comuni di 3^a Classe, dalla R. Delegazione sulle note che le sono egualmente spedite dal Consiglio Comunale.

§. 38. Per la compilazione di tali note ogni Consigliere scrive in una scheda segreta tanti nomi e cognomi dei maggiori estimati, quanti corrispondono al numero dei Consiglieri da rinnovarsi.

Raccolte, a cura del Podestà, le schede, si forma dallo spoglio loro la nota nominativa col numero de' voti ottenuti da ciascuno de' propositi, la quale viene rimessa all' Autorità, che ha il diritto della scelta.

§. 39. In quei Comuni però dove il numero de' maggiori Estimati, utili all' uopo del Consiglio, non giunge a quello che è stabilito dalla legge, può essere completato coi Commercianti, e Capitalisti di maggior credito.

§. 40. Sono esclusi dal Consiglio Comunale

Quelli che sono investiti di Autorità amministrativa su i Comuni;

Gli Stipendiati del Comune;

I debitori di Lui;

Quelli che hanno lite aperta con esso;

Le Donne;

Le persone sottoposte a tutela;

Coloro che hanno sofferta un' inquisizione Criminale, o di Polizia:

Coloro che avessero contravvenuto alle Leggi di Coscrizione.

§. 41. Non è lecito di rinunciare alle incumbenze di Consigliere se non alle seguenti persone:

Ai Consiglieri di Stato;

Agli Ecclesiastici;

Ai Militari in attività di servizio;

Al Podestà, e all' Amministratore d' altro Comune;

Ai Giudici;

Al Settuagenario;

Agli Infermi abitualmente.

Le cause di rinunzia sono conosciute dalla Superiorità, che è autorizzata alla nomina.

§. 42. I Consiglieri Comunali si rinnovano per un sesto ogni anno, e per turno di anzianità.

I Consiglieri che cessano possono essere rieletti.

Quelli che per morte, o per qualsisia altro motivo cessano di far parte del Consiglio, prima della loro scadenza, sono sostituiti, sopra apposita proposizione del Consiglio, ne' modi come sopra fissati.

Durano essi in carica pel tempo che rimaneva al Consigliere che rappresentano.

TITOLO VII.

Convocamento e attributi del Consiglio Comunale.

§. 43. Il Consiglio Comunale d' ordinario si tiene nel luogo della residenza del Magistrato del Comune.

§. 44. La Convocazione del Consiglio è indicata venti giorni prima alla R. Delegazione Provinciale, e quindici giorni prima ai singoli Consiglieri; e nel giorno stabilito viene annunciata nei modi in uso de' rispettivi luoghi.

§. 45. La R. Delegazione nomina il Presidente del Consiglio.

Questi ha la polizia dell' adunanza; in conseguenza

a) scorsa un'ora dalla designata fa l'appello de' Consiglieri, ne riconosce la qualità e il numero legale, e dichiara incominciata la sessione;

b) nega l'intervento a chi non è de' convocati;

c) allontana chiunque cagioni disordini, vi usi un contegno sconveniente, o si mantenga in un' opposizione sistematica alle determinazioni superiori;

d) scioglie la sessione 1° se i Consiglieri radunati non giungono a più di due terzi del loro numero; 2° se si introduca la trattazione di cose non relative all'Amministrazione interna del Comune; 3° se tornino vani i tentativi per ricondurvi l'ordine.

Qualunque volta per lo scioglimento non possano aver luogo le deliberazioni del Consiglio, supplisce il Magistrato Comunale.

§. 46. Il Podestà e gli Amministratori possono intervenire al Consiglio, per sottoporre quanto credono, a pienamente informarlo dello stato delle cose.

§. 47. La prima convocazione avviene nel

mese di Marzo, e la seconda nel mese di Ottobre.

Nella prima, previa lettura del rapporto de' revisori si esamina il Consuntivo dell'anno antecedente, e si delibera sulla sua approvazione.

Nella seconda, 1° si procede alla nomina de' revisori del Consuntivo dell'anno in corso; 2° si esamina il Preventivo per l'anno che sussegue; 3° si riveggono per le necessarie modificazioni le liste degli eleggibili a Consiglieri, assicurandosi che non v'abbiano parte che quelli, ai quali può la legge affidare la cura degli interessi Comunali; 4° si formano colla scorta delle liste predette le note per la rinnovazione de' Consiglieri.

Si convocano i Consiglieri in sessione straordinaria qualunque volta un affare grave, ed urgente il richiegga, previa però l'adesione della R. Delegazione Provinciale, e la sanzione del Ministero, cui deve comunicarsi l'oggetto particolare dell'adunanza.

§. 48. Tratta il Consiglio degli stipendj, degli aumenti loro, e delle gratificazioni da darsi agli impiegati; de' contratti, de' lavori, dei progetti che si mettessero in campo, e propone le imposte Comunali.

Niun altro affare estraneo a quelli superiormente avvertiti può trattare il Consiglio, quando non vi concorra preventiva speciale abilitazione del R. Delegato Provinciale, a cui la parte interessata deve rivolgersi.

§. 49. Delibera il Consiglio collegialmente a

scrutinio segreto, e vince il partito che ha la maggioranza de' suffragj.

In caso di parità di voti determina il R. Delegato.

§. 50. Chiunque discordi dal voto degli altri ha diritto che sia fatta nel processo verbale menzione del suo dissenso: in questo caso ne è necessaria la firma.

§. 51. Si allontanano dalla sessione, e non votano que' Consiglieri che hanno società d'interessi, o vincolo di parentela, se ascendenti o discendenti in qualunque grado, se collaterali sino al 4 grado civile, se affini sino al 2 grado inclusivamente, con quegli individui degli affari de' quali si tratta.

§. 52. Per la compilazione de' proprj atti il Consiglio si prevale dell'opera del Segretario del Comune, quando uno de' Consiglieri non ne assuma l'incarico.

§. 53. Non è permesso a verun Consigliere di farsi rappresentare da un Mandatario, quand' anche questi fosse uno de' Consiglieri; e chiunque, non legittimamente impedito manca alle stabilite adunanze, viene multato

di Italiane L. 50, se appartiene a un Comune di 1 Classe;

di Italiane L. 30, se appartiene a un Comune di 2 Classe;

di Italiane L. 20, se appartiene a un Comune 3 Classe.

Alle stesse multe vanno soggetti i Consiglieri che si allontanano dall'adunanza, purchè non momentaneamente; ma non si fa luogo per

questo a sciogliere il Consiglio, se i radunati vi rimangono in numero inferiore al legale.

Queste multe si riscuotono in via privilegiata, e cedono a profitto del Comune.

§. 54. Sulla legittimità dell'impedimento conoscono i Consiglieri, e ne giudica inappellabilmente la R. Delegazione.

§. 55. Ciascuna tornata del Consiglio non può prolungarsi per più di otto giorni, ne' Comuni di prima Classe: per più di sei in quelli di seconda e di terza, esclusi sempre i festivi: e ne' giorni di prolungato Consiglio s'intende che continui l'incominciata sessione, e si applicano le multe di che nel §. 53, e le massime stabilitevi.

§. 56. Chiusa la sessione il Presidente trasmette alla R. Delegazione copia del bilancio discusso, e quella dell'atto delle prese deliberazioni, con le osservazioni che più crede convenire.

§. 57. Il R. Delegato Provinciale rimette al Podestà il bilancio colle modificazioni e risoluzioni sue; e contemporaneamente ne spedisce un prospetto al R. Ministero dell'Interno, accompagnandolo di un motivato rapporto sulle variazioni praticatevi, per quanto nella sua superiorità avvisasse il Ministero.

TITOLO VIII.

Agente Comunale.

§. 58. Ogni Comune ha in ciascuna Sezione, o in più Parrocchie unite, un Agente proprio,

che rappresenta il Magistrato Comunale, in ciò che la legge, e le ordinanze speciali gli commettono.

§. 59. Viene esso proposto dal Podestà alla R. Delegazione, la quale determina sulla nomina di lui, interpellata prima l'Autorità Politica.

Si mantiene egli nell'esercizio delle sue attribuzioni per un biennio.

§. 60. L'Agente Comunale

a) vigila

alla conservazione, al miglioramento, alla rivendicazione dei beni del Comune;

al mantenimento delle opere pubbliche, delle strade, de' ponti, degli argini, de' cavi, e degli scoli comunali;

all'osservanza delle Leggi e de' Regolamenti che riguardano condotta di acque, casi d'inondazione, e d'incendio, pubblica sanità, Coscrizione, Stato Civile, Ruolo di Popolazione;

b) s'adopera per la pubblicazione delle leggi, e la comunicazione dell'ordinanze;

c) informa

della suscettibilità al pagamento della tassa personale, della sussistenza de' titoli di esenzione;

dello stato dell'agricoltura, dell'irrigazione, de' pascoli, de' boschi, delle risaje;

de'bisogni della Sezione, e sopra quanto gli viene specialmente richiesto.

§. 61. Nell'esecuzione delle sue attribuzioni dipende dal Podestà, e corrisponde direttamente con questo.

TITOLO IX.

Impiegati dell'Amministrazione Comunale.

§. 62. Ciascun Comune ha un Segretario, un Ricevitore, uno o più Medici e Chirurghi Condotti, e quegl'Ufficiali ulteriori di cui abbisogna.

I Comuni di Modena e di Reggio hanno ancora un Vice-Segretario.

§. 63. Per essere ammesso a un Ufficio Comunale è necessario di comprovare la condotta propria coi certificati del Ministero di Buon Governo, e de' Tribunali Criminali.

§. 64. La scelta degli Impiegati si fa, in via ordinaria, mediante pubblico concorso, quando speciali ragioni, da riconoscersi dalla R. Delegazione Provinciale, non consiglino diversamente.

§. 65. Avute le domande documentate degl'aspiranti, il Podestà le accompagna al R. Delegato Provinciale: e questi sul fondamento di ulteriori informazioni, che assume sulle qualità de' ricorrenti, esclude dal concorso chi soffre eccezioni, e rimette le domande degli altri ammissibili al Podestà, perchè chiamatili, si proceda all'elezione di chi fra questi sarà riconosciuto più idoneo.

§. 66. Ove sia d'uopo di speciale esperimento, gli esaminatori scelti dal Podestà sottopongono l'aspirante alle necessarie prove, assistendovi esso, od un Amministratore delegato.

§. 67. Ha la facoltà il Ministero dell'Interno

di promuovere, e traslocare ove più crede conveniente gli Impiegati Comunali.

§. 68. Gli Impiegati Comunali hanno diritto a pensione a carico del Comune, secondo il sistema adottato per gli Impiegati dello Stato.

Segretario e Vice-Segretario.

§. 69. È Ufficio del Segretario presentare di giorno in giorno, e nell'ordine della registratura loro in Protocollo, le domande e gli atti alle deliberazioni;

stendere i processi verbali, i rapporti, le lettere, e quanto è relativo alle deliberazioni del Podestà, e Magistrato Comunale;

autenticare gli atti da esso lui ricevuti, e controsegnare le firme dell'Autorità.

§. 70. Soprintende agli Uffizj di Protocollo, d'Archivio, di Spedizione, e veglia al puntuale adempimento delle discipline stabilite.

§. 71. Ne' Comuni di 3^a Classe, e in tutti gli altri in cui fa d'uopo, i Segretarj si occupano ancora del Protocollo, della Contabilità, e dell'Archivio.

§. 72. Ne' Comuni di Modena, e di Reggio il Segretario è coadjuvato dal Vice-Segretario, il quale sottentra in luogo suo qualunque volta sia impedito.

Nel disimpegnare le cose che gli vengono affidate risponde del proprio operato.

§. 73. Gli altri stipendiati hanno regole e discipline particolari dall'Autorità Comunale.

Medico Chirurgo Condotta.

§. 74. La Condotta Medica e Chirurgica non ha un termine prefinito; tanto il Medico Chirurgo Condotta, quanto il Magistrato Comunale, previo avviso di un semestre, possono sciogliersi dalle loro obbligazioni.

§. 75. Nello stipendio fissato per la Condotta si contempla: 1° l'obbligo, dove ciò sia in uso, di curare gratuitamente solo i poveri; e nei luoghi ove stanzia la forza pubblica, (meno le Truppe di Linea delle Guarnigioni in Modena, Reggio, e Massa) l'obbligo di curarne gl'individui infermi in Caserma, senza diritto a compenso: 2° l'obbligo della Vaccinazione.

Guardie rurali.

§. 76. Sono destinate le Guardie rurali a invigilare alla conservazione delle selve, delle macchie, de' pascoli, de' prati, sieno di ragione Comunale, sieno di ragione privata.

§. 77. La loro proposta spetta al Magistrato Comunale, e la nomina definitiva alla R. Delegazione Provinciale, previo concerto coll'Autorità Politica, per la ritenzione e delazione dell'armi.

§. 78. Le Guardie rurali sono fornite dal Podestà di una patente, che porta i limiti del territorio alla loro cura affidato.

§. 79. Prestano esse nelle mani del Podestà il giuramento voluto dalla legge per gl'Impiegati.

§. 30. Debbono le Guardie rurali stendere, per ciascuna contravvenzione, un processo verbale, che indichi

- a) il tempo e il luogo della contravvenzione;
- b) i nomi, i cognomi, e le qualità de' contravventori, quando siano conosciuti;
- c) gli strumenti adoperati;
- d) le circostanze tutte che hanno accompagnata la contravvenzione;
- e) le prove e gli indizj che esistono contro i colpevoli;
- f) la data del processo, e la firma della Guardia.

Nelle 24 ore dalla data del processo verbale, debbe questo essere presentato, e ratificato con giuramento davanti l'Autorità Politica, che resta incaricata della relativa processura.

§. 81. I processi verbali delle Guardie, compilati nelle forme di cui nel precedente §. 80, fanno piena fede, sino a dimostrazione contraria, se siano fatti nel momento della contravvenzione, o siano convalidati dal giuramento di un testimonia presente all'atto.

§. 82. Que' processi verbali, che non fossero fatti nel momento della contravvenzione, o che fossero mancanti delle forme suindicate, e non fossero confermati dal giuramento di un testimonia, aprono solo la via ad ulteriore inquisizione, presso il Magistrato Politico.

§. 83. Possono le Guardie rurali

- a) arrestare e tradurre davanti l'Autorità Politica i contravventori colti in flagranti;

- b) sottoporre a sequestro gli strumenti, il bestiame, i materiali che hanno servito alla contravvenzione.

§. 84. Riconosciutosi dall'Autorità Politica il fatto della contravvenzione a colpa di qualcheduno, rimette essa al Magistrato Comunale il proprio giudizio, insieme agli strumenti e alle cose tutte che hanno servito alla contravvenzione, per ciò che spetta al Magistrato stesso.

§. 85. Questo si fa sollecito ad esigere le multe, le quali cedono a pro del Comune, e a vendere alla subasta le cose sequestrate, rimettendone l'incasso alla persona danneggiata sino al dovuto reintegro, versandone, quanto eccedesse, nella Cassa Comunale.

§. 86. Tanto la Guardia rurale, che la parte danneggiata possono intervenire nella processura pel loro interesse.

§. 87. Può il prevenuto di semplice contravvenzione, prima del giudizio, essere ammesso a transazione, quando la domandi alla parte danneggiata, e venga consentita dal Magistrato Comunale.

§. 88. L'Ispettore Generale Camerale de' Boschi, e i di lui sotto Ispettori, hanno la sorveglianza su tutti i Boschi, siano Comunali, sieno privati, per la loro conservazione e regolare coltura.

§. 89. Chiunque rimanga leso dal fatto di una Guardia rurale ricorre al Podestà per le necessarie provvidenze; e chiunque si ritenga pregiudicato da quello dell'Ispettore Camerale,

o da un sotto Ispettore, appella alla R. Delegatione.

§. 90. La Guardia è a carico del Comune: essa oltre allo stipendio ha diritto al vestiario uniforme a quello de' Guardaboschi Camerali.

§. 91. Per le visite dell' Ispettor Generale Camerale, e de' sotto Ispettori, che si allontanano dalla propria residenza per la distanza di oltre un miglio, sono stabilite a carico Comunale le seguenti competenze:

All' Ispettore Generale per diaria e cibaria giornali It. L. 6 50.

Ai sotto Ispettori per detto titolo It. L. 5 50.

Compete pur loro per ogni nottata resa necessaria L. 2, e pel Cavallo centesimi 50, ogni miglio, sia di andata, sia di ritorno.

TITOLO X.

Beni Comunali e loro amministrazione.

§. 92. Sono beni comunali tutti quelli sulla proprietà, o sul prodotto de' quali gli abitanti d'un Comune, o d'una sua sezione hanno acquistato un diritto, anche di semplice uso.

§. 93. Ciascun Comune governa i beni, e le rendite proprie; e ne dispone ne' modi stabiliti dalla legge.

§. 94. Di regola i Comuni non tengono predj in economia; li allivellano essi, o li affittano per via di subasta, ove non sia loro più conveniente di procederne all'alienazione, a sgravarsi di passività, e di debiti fruttiferi.

I boschi però e i pascoli Comunali, massime ne' luoghi alpestri, che non sono suscettibili di una più utile coltivazione, non vanno soggetti alla suddetta disposizione.

§. 95. Quanto ai beni d'istituzione pia, sottoposta alla vigilanza del Podestà, o Magistrato Comunale, si delibera nelle forme, e in concorso delle persone volute dall' Istitutore, e se ne dispone secondo la speciale loro destinazione, e a norma dei Concordati colla S. Sede.

§. 96. Un esatto inventario de' mobili, degli immobili, de' crediti, e de' diritti descrive i beni di ciascun Comune: se ne fa accurato riscontro ad ogni rinnovazione di Podestà, portandovi le variazioni necessarie.

Contabilità Comunale.

§. 97. I Comuni provengono ai bisogni loro, e suppliscono alle spese

a) colle rendite proprie derivanti dai capitali attivi, dai livelli, dai censi, dalle decime;

dai fitti degli stabili, e degli spazj; dai compensi, e dagli abbonamenti; dalle tasse d' Ufficio e dalle multe; dai proventi in uso;

b) colla sovrainposta equabilmente distribuita sulla tassa personale, il cui ammontare per conto dei Comuni, non può di regola generale, eccedere la quantità di It. L. 2 per ogni collettibile;

sulla tassa prediale;

c) colle altre imposizioni che vengono autorizzate.

§. 98. Sono obbligatorie pei Comuni le spese per

gli onorarj e gli stipendj agli Impiegati, e i salarj agli inservienti;

le pensioni;

le cose occorrevoli per gli Uffizj;

la manutenzione e i ristauri alle fabbriche, agli argini, alle strade;

le imposte, e gli abbonamenti;

le spese ecclesiastiche;

la pubblica sanità;

la beneficenza pubblica;

l'istruzione pubblica elementare;

l'illuminazione notturna;

la Coscrizione, ed altri oggetti militari;

lo Stato Civile;

il fondo di riserva.

§. 99. I Comuni hanno i Registri di contabilità tanto delle rendite, quanto delle spese, a seconda de' diversi titoli sotto i quali sono esse classificate nei preventivi, e nei consuntivi; e debbono essere tenuti nel modo più semplice.

Un giornale esatto di cassa porta, mano mano che si verificano, e sotto la data loro, i singoli incassi e le spese.

§. 100. Dallo spoglio de' suddetti Registri si derivano gli estremi per la compilazione annuale del conto preventivo e consuntivo, da presentarsi al Consiglio.

§. 101. I conti de' Comuni sono in moneta italiana.

§. 102. Stanno ad esclusivo carico delle Parrocchie, o Sezioni de' Comuni quelle spese, che concernono esclusivamente il particolare loro interesse.

§. 103. Il bilancio consuntivo d'ogni anno viene pubblicato, e resta ostensibile nella Segreteria Comunale a chiunque v'abbia interesse.

Incanti.

§. 104. Qualunque contratto di vendita, locazione, livello, qualunque appalto o di rendite o di lavori segue, per massima, col mezzo dell'asta pubblica.

§. 105. Fatta la stima regolare e giurata, ed approvati i capitoli in conformità della Legge, è decretato l'incanto.

§. 106. Si notifica per Editto il giorno e l'ora in cui ha luogo l'esperimento, quanto occorre per identificare la cosa, e a far conoscere le condizioni principali.

§. 107. La pubblicazione si fa dal Banditore, e una copia dell'Editto viene affissa alla residenza del Magistrato Comunale.

Se ne estende la notizia, o mediante divulgamento nei luoghi più opportuni, o per inserzione nel foglio periodico.

§. 108. Questa pubblicazione debbe precedere almeno 20 giorni l'esperimento dell'asta.

§. 109. Per l'accennato termine rimane nella Segreteria del Comune ostensibile a chiunque il quadro del contratto.

§. 110. Nell' esperimento dell' asta il Podestà veglia a impedire qual si sia fraude all' interesse Comunale, con facoltà eziandio di sospendere la delibera.

§. 111. Questa è decretata a favore dell' ultima migliore offerta, la quale è sempre obbligatoria per chi l' ha fatta.

§. 112. Seguita la delibera viene pubblicata colle forme stabilite al §. 107; assegnandosi un termine di 10 giorni a chiunque voglia aumentare l' offerta.

§. 113. Verificatosi un aumento si prefigge una licitazione fra il deliberatario, e l' ultimo offerente.

§. 114. Una copia in carta, senza bollo, dell' atto che si stipula è trasmessa alla R. Delegazione per l' approvazione definitiva della Superiorità.

§. 115. Tornando inutile, dopo tre esperimenti, il mezzo dell' asta, è lecito procedere a negoziazioni private, le quali, condotte a termine anche per via di licitazione, sono notificate alla R. Delegazione.

§. 116. Non è ammessa alcuna offerta se non è accompagnata da fidejussione, o da deposito, che assicuri il contratto.

Ricevitore Comunale.

§. 117. Il Ricevitore riscuote tutte le rendite del Comune, e le imposte delle quali viene il Magistrato Comunale incaricato.

§. 118. Può servirsi d' un Commesso di cui risponde: la scelta sua è notificata al Comune.

§. 119. È obbligatorio pel Ricevitore, o suo Commesso la permanenza nel Capo luogo, almeno di due giorni fissi per ogni settimana, e in luogo determinato.

§. 120. Quando tornino inutili i tentativi d' appalto, e le pratiche per avere un Ricevitore, sono obbligati ad assumerne le incumbenze i maggiori Estimati componenti il Consiglio Comunale.

§. 121. In questo caso può dividersi la Ricevitoria in più Sezioni, ferma però sempre l' obbligazione solidale de' maggiori Estimati.

§. 122. La morosità del Ricevitore, o de' maggiori Estimati, autorizza il Magistrato Comunale a diffidarli al pagamento, coll' assegnazione di 5 giorni, e la penale del Caposoldo: scorsi i 5 giorni esso procede all' escussione nelle vie privilegiate.

§. 123. Verifica il Magistrato Comunale, qualunque volta occorra, lo stato della Cassa, e visita i registri, e gli atti della Contabilità del Ricevitore.

§. 124. Le opposizioni legali che incontra un Ricevitore sono definite con giudizio sommario; la sentenza viene eseguita, e resta salvo alla parte soccombente il ricorso al Supremo Tribunale di Revisione.

§. 125. Sono in vigore la Legge 22 Marzo 1804, e i relativi Decreti, in tutto quanto non è derogato dalla presente.

TITOLO XI.

Tutela de' Comuni.

§. 126. Le Ordinanze del Podestà non hanno effetto se non previamente approvate dalla R. Delegazione Provinciale, quando si tratti

a) d'alienazione di stabili, di permutate, di cessioni di credito, di prestiti a carico Comunale;

b) d'acquisto di stabili o di censi;

c) di spese che escano dai limiti del fondo di riserva;

d) di livelli e di affitti;

e) d'appalti per lavori od opere;

Non fa mestieri però della preventiva approvazione se trattasi di lavoro, od opera già approvata nel preventivo, ove la spesa non superi, nei Comuni di 1^a Classe, Italiane L. 5000, in quelli di 2^a Classe, L. 3000, e in quelli di 3^a Classe, L. 1500;

f) d'imposizioni straordinarie;

g) d'azioni da intentarsi in giudizio, e di transazioni;

h) d'accettazione di eredità, di legato, di donazione.

Indipendentemente però d'autorizzazione può il Podestà procedere agli atti assicurativi della sostanza lasciata, o donata.

i) del modo d'esecuzione delle Sentenze contro il Comune.

§. 127. I titoli contemplati nel §. 126 hanno inoltre d'uopo della previa approvazione del

Ministero, se il merito loro supera l'importare di Ital. L. 500; e della Sovrana sanzione quanto ai titoli accennati alle lettere a) b) se il merito loro supera l'entità di Ital. L. 5000.

§. 128. Similmente, oltre la previa approvazione della R. Delegazione, hanno d'uopo di quella del Ministero le deliberazioni relative

a) a nomine d'Impiegati scelti anche per via di concorso, se l'annuo loro stipendio supera l'ammontare di Ital. L. 500;

b) alle pensioni d'accordarsi ai medesimi;

c) alla destituzione degl'Impiegati, e stipendiati;

d) all'instituzione di corpi morali, d'opere di beneficenza, e di pubblica utilità;

e) a nuove strade comunali che tocchino più Provincie;

f) a nuove misure, e particolari provvedimenti di annona, e polizia sanitaria, se tendono a modificare le massime generali.

§. 129. In tutti i casi in cui sia fatta alla Superiorità proposta di qualcuno ad ufficio, od impiego, ne debbe il Magistrato Comunale unire una tabella statistica personale.

§. 130. Alla domanda d'approvazione d'un contratto il Podestà unisce la dimostrazione della necessità, o dell'evidente utilità del medesimo, la stima regolare giurata della cosa che cade in contratto, il quadro delle condizioni da imporsi; e trattandosi di appalti di lavori, l'indicazione delle epoche dell'incominciamento, e della fine loro, nonchè della visita, e della consegna.

§. 131. Ogni volta faccia d'uopo di ottenere, a termine de' §§. 127, 128 l'autorizzazione del R. Ministero dell' Interno, nell' inviargliene la domanda, la R. Delegazione Provinciale spiega un circostanziato parere.

§. 132. Qualunque avviso o notificazione che sia da pubblicarsi colle stampe dal Podestà, quando non ha dalla Legge una modula, o forma particolare, va sottoposta previamente all' approvazione della R. Delegazione Provinciale.

§. 133. Negli affari e negli atti dell' Autorità amministrativa, non possono immischiarsi i Tribunali ordinarj; e le Autorità Politiche, compiuti gli atti a cui fossero dal Magistrato Comunale invitati per cose relative alla sua amministrazione, gli fanno prontamente conoscere il risultato delle loro operazioni, per tutto quello che al medesimo s' appartiene.

TITOLO XII.

Ricorsi.

§. 134. Dall' Ordinanze del Magistrato Comunale si appella alla R. Provinciale Delegazione.

L'appellazione è interposta entro il termine di giorni 10 dalla notificazione dell' Ordinanza stessa.

§. 135. Contro le determinazioni della R. Provinciale Delegazione si ricorre al R. Ministero dell' Interno quando

a) non siano conformi all' Ordinanze del Magistrato Comunale;

b) non si tratti di multe inflitte, e di esenzioni da tasse.

Il ricorso debbe essere presentato entro il termine di giorni 20 dalla notificazione della deliberazione.

§. 136. I Decreti del Ministero dell' Interno su cose puramente amministrative sono inappellabili; soltanto quando si tratta di affari che involgono una quistione di diritto, si fa luogo ad adire il Supremo Tribunale di Revisione pel suo Giudizio.

Il Supremo Tribunale medesimo giudica previamente dell' ammissibilità del Ricorso.

Questo Ricorso è comunicato al Ministero entro almeno 15 giorni dalla sua notificazione, ed è interposto non più tardi di un mese dalla notificazione stessa.

§. 137. Tanto la R. Delegazione, quanto il Ministero può, nell' ammettere l' appello, ordinare la sospensione dell' effetto della deliberazione appellata.

TITOLO XIII.

Consiglio Provinciale.

§. 138. Il Consiglio Provinciale di cui agli Articoli 19 e 21 del R. Editto 12 Marzo 1856 è costituito

a) dal R. Delegato Provinciale, che ne ha la presidenza;

b) dai Podestà de' Comuni a cui può interessare l' oggetto dell' adunanza.

§. 139. È convocato dal R. Delegato Provinciale, e la sua tornata non può eccedere 10 giorni.

I comuni corrispondono ai loro rappresentanti le spese di viaggio, e a titolo di cibaria e diaria Italiane L. 6. 50 giornali, pei Comuni di 1^a Classe; L. 5 per quelli di 2^a Classe; L. 3, 50 per quelli di 3^a Classe.

TITOLO XIV.

Attribuzioni del Consiglio Provinciale.

§. 140. Il Consiglio Provinciale si occupa principalmente

- a) dell' utilità di aprire nuove strade di comunicazione;
- b) del riparto delle spese occorse a vantaggio, e servizio comune;
- c) di prestiti;
- d) de' miglioramenti, e della conservazione degli scoli pubblici;
- e) del regime, e miglioramento dell' irrigazione;
- f) di proposte per cambiamento di distrettuazione de' Comuni;
- g) delle questioni fra Comuni, e Comuni.

§. 141. Le proposte che importano aggravio al Comune sono inviate ai Consigli Comunali, quando l'urgenza il consenta.

§. 142. I partiti del Consiglio Provinciale si sottopongono al R. Ministero dell' Interno per la Superiore sanzione.

§. 143. Per le sue incumbenze il Consiglio Provinciale usa degli uffizj di Segreteria, Ragioneria, Protocollo, e Spedizione della R. Delegazione Provinciale.

TITOLO XV.

Disposizioni transitorie.

§. 144. A condurre al numero prescritto dalla Legge gli Amministratori, e i Consiglieri attuali, provvede il Ministero dell' Interno.

§. 145. I Podestà, e gli Amministratori che saranno conservati nell' esercizio delle loro attribuzioni, daranno sollecita opera alla compilazione delle liste de' Consiglieri, e degli Agenti Comunali, a norma del presente Regolamento.

§. 146. Gli Agenti Comunali, già prescelti, continuano nelle loro incumbenze, giusta il presente Regolamento, per un biennio.

(N. 12.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Analogamente al convenuto nell' articolo XIV del Trattato di Lega doganale 9 Agosto 1852 sono state, di reciproco accordo fra gli Alti Governi Collegati, stabilite le nuove Tariffe, che regolar devono i prezzi di vendita dei Tabacchi nei rispettivi Stati.

Riportata pertanto la Sovrana approvazione giusta venerato Rescritto 6 Marzo p. p. N. 590, si pubblica a piedi della presente la Tariffa per

questi Stati che avrà vigore col 1 Luglio p. v. confermandosi in tale circostanza le massime e prescrizioni tutte risguardanti la fabbricazione e la vendita dei tabacchi delle Regie Estensi.

Modena li 25 Giugno 1856

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

BEOGNI Segret. Generale

Tariffa Estense del prezzo di vendita dei Tabacchi

DENOMINAZIONE DEI TABACCHI	PREZZI DEI TABACCHI a Moneta Italiana					
	all' Ingresso per Chilogr.		al Minuto per Grosso			
<i>Tabacchi in Polvere</i>	Siviglia e Spagna L.	54	88	--	57	--
	Brasile dolce »	10	--	--	11	--
	Fermentato sceltissimo »	13	60	--	15	--
	Pizzichino di Modena »	5	80	--	06	5
	Pizzichino di Massa »	6	75	--	07	5
	Albania e Macuba (pel Modenese e Reggiano) »	3	--	--	03	5
	Albania e Macuba (per l'Oltrepennino) »	2	61	--	03	--
	Scaglietta »	3	--	--	03	5
	Grana »	5	50	--	06	--
	Ingè sopraffino »	9	40	--	11	--
	Caradà di lusso »	7	--	--	08	--
	Caradà ordinario »	5	70	--	06	5
	Radica macinata »	4	52	--	05	--
	Bastoni di montagna »	11	--	--	12	5
	Rapè Parigi »	10	--	--	11	--
	Rapè Macuba »	10	--	--	11	--
	Rapè Superiore »	8	10	--	09	--
	Rapè S. Vincenzo »	6	30	--	07	--
	Rapè d' Olanda »	6	30	--	07	--
	Rapè S. Omer »	6	30	--	07	--
	Rapè punta Virginia »	5	75	--	06	5
	Rapè naturale »	5	--	--	06	--
	Rapè violetto »	3	--	--	03	5

DENOMINAZIONE DEI TABACCHI	PREZZI DEI TABACCHI a Moneta Italiana							
	all' Ingresso per Chilogr.		al Minuto per Grosso					
<i>Trinciati</i>	Serraglio L.	13	33	--	--	14	--	
	Giringè »	8	30	--	--	09	--	
	Levante »	8	--	--	--	09	--	
	Moro »	5	68	--	--	06	--	
	Virginia »	9	86	--	--	11	--	
	Caradà »	5	68	--	--	06	--	
	Brasile in corda »	5	61	--	--	06	4	
	Foglia mista trinciata »	3	30	--	--	04	--	
<i>Zigari</i>	Avana vero L.	20	--	--	--	22	--	
	Usò Avana 1. ^a qualità	11 1/2	»	10	--	--	11	--
	Usò Avana di regalia	11	»	7	--	--	08	--
	Usò Avana di 2. ^a qualità	12	»	6	--	--	07	--
	Levante »	13	»	5	--	--	06	--
	Moro »	11	»	4	20	--	05	--
	Virginia col bottone	12	»	4	50	--	05	--
	Virginia con paglia	21	»	6	--	--	07	--
Virginia senza bottone (pel Modenese e Reggiano)	} 15	»	3	50	--	--	04	--
Virginia senza bottone (per l' Oltrepennino)			2	50	--	--	03	--

(N. 13.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Il Governo Estense ed il Governo Austriaco hanno conclusa una Convenzione per l'arresto

e la reciproca consegna dei delinquenti, dei disertori e dei refrattarj, la quale, a senso dell' Art. 31 della medesima, deve cominciare ad aver effetto quindici giorni dopo il cambio delle Ratifiche, che è stato eseguito nel dì 31 del p. p. Luglio. Cessa poi d'essere in vigore la Convenzione intorno ai disertori ed ai refrattarj che venne stipulata fra i due Governi il 24 Ottobre 1818.

Per Ordine espresso di S. A. R. l' Augusto Sovrano e per norma di chiunque si rende pubblica la sovraccennata Convenzione, che è del tenore seguente.

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria etc. etc. etc.

Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena etc. etc. etc.

Convinti che la facilità che trovano i delinquenti di uno Stato di rifugiarsi in un altro limitrofo, sottraendosi in questo modo al rigore delle Leggi, produce una maggior frequenza di reati; e volendo provvedere ad un oggetto tanto importante alla pubblica tranquillità ed al vantaggio de' due Stati, hanno determinato di conchiudere una Convenzione per l'arresto e reciproca consegna dei delinquenti medesimi; nella quale Convenzione hanno pure trovato opportuno di comprendere le disposizioni riguardanti l'arresto e la consegna scambievolmente dei disertori e dei refrattarj, stabilite già fra i due Governi col Cartello 24 Ottobre 1818, introducendovi soltanto alcune lievi modificazioni che l'esperienza ha mostrato essere opportune.

Hanno quindi a tale effetto rispettivamente nominati i Loro Plenipotenziarj cioè:

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, l' Illustrissimo Signor Barone Edoardo di Lebzelttern Cavaliere dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Commendatore del R. Ordine dell' Aquila Estense, Cavaliere dell' Ordine I. Russo di S. Stanislao di I.^a Classe e Cavaliere di I.^a Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, decorato dell' Ordine Ottomano pel merito, e Suo Ministro Residente presso le Corti di Modena e di Parma: e

Sua Altezza Reale, Sua Eccellenza il Signor Conte Giuseppe Forni, Consigliere di Stato della R. A. S., I. R. Ciambelano, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine dell' Aquila Estense, Commendatore dell' Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine d' Isabella la Cattolica, Commendatore dell' I. Ordine della Corona di Ferro, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe di Toscana, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe, Commendatore dell' Ordine Portoghese di Nostra Signora della Concezione e Suo Ministro degli Affari Esteri.

I quali in virtù dei loro pienipoteri hanno convenuto e convengono nei seguenti Articoli:

Articolo 1. Ogni individuo che imputato o condannato negli Stati di una delle due Alte Parti Contraenti per reato espresso nell'Articolo 2. della presente Convenzione si rifugiasse negli Stati dell'Altra, sulla dimanda che in via diplomatica ne sarà fatta dal Governo nel di cui territorio il reato è stato commesso, dovrà essere arrestato e consegnato al Governo richiedente.

Art. 2. Il reato pel quale, a norma del precedente Articolo 1. l'extradizione sarà concessa dal Governo Austriaco deve essere uno di quelli che, giusta le Leggi penali degli Stati Estensi, venga dichiarato punibile con pena non minore di un anno di carcere. In contrario l'extradizione da parte del Governo Estense sarà accordata per quei reati che sono qualificati di *crimine* dal Codice penale Austriaco.

Art. 3. L'arresto e la consegna di un imputato suddito del Governo richiedente si eseguirà anche per un reato commesso fuori degli Stati delle due Alte Parti Contraenti, quando esso sia della natura dei contemplati nel precedente Articolo 2.º, e quando non faccia ostacolo alla extradizione un Trattato esistente fra lo Stato richiesto e quello nel quale sia stato commesso il reato.

Ciò avrà luogo anche per un imputato non suddito dei due Stati Contraenti, quando l'imputazione sia di alto tradimento, ovvero di falsificazione di carte di credito pubblico o di moneta in danno dello Stato richiedente la con-

segna, e sempre quando non formino impedimento a concederla Trattati esistenti fra lo Stato richiesto e quello di cui l'imputato è suddito o nel territorio del quale ha delinquito.

Art. 4. Non è ammessa l'extradizione a carico dell'individuo che per origine o per naturalizzazione anteriore al misfatto sia suddito del Governo negli Stati del quale si è ricoverato. Procederanno in tali casi a norma delle Patrie Leggi le Autorità del Governo richiesto, cui si farà pervenire nelle vie diplomatiche copie degli atti compilati.

Sulla sudditanza del delinquente decidono le leggi dello Stato a cui è chiesta l'extradizione.

Art. 5. Qualora l'individuo di cui si domanda l'extradizione si trovasse imputato di reato anche nel territorio del Governo richiesto, la consegna sarà differita sino all'esito del giudizio, ed in caso di condanna, sino al tempo in cui sarà compiuta la espiazione della pena. Rimane però nella facoltà del Governo richiesto di non differire la consegna dell'imputato o condannato quando il reato avvenuto ne'suoi Stati fosse notabilmente meno grave di quello commesso negli Stati dell'altro.

Art. 6. Per reato avvenuto negli Stati di uno dei due Governi Contraenti e appartenente alle categorie indicate nell'Articolo 2.º della presente Convenzione, non concederà l'altro Governo grazia nè permetterà che l'imputato o condannato sia munito di salvo-condotto il quale porti ostacolo al suo arresto ed alla sua extradizione.

Art. 7. La domanda per arresto e per estradizione da farsi sempre come si disse, per la via diplomatica, dovrà essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o dal mandato di arresto o da altro documento che ad esso equivalga, spedito in forza di decisione delle Autorità competenti. Nel mandato o nel documento equivalente, dovrà essere designato il misfatto pel quale si domanda la estradizione e la pena corrispondente secondo le Leggi dello Stato richiedente. Si aggiungeranno anche i connotati per facilitare le ricerche e l'arresto del delinquente e stabilirne l'identità.

Limitativamente però al solo arresto le competenti Autorità giudiziarie ed anche gli Ufficiali di Polizia dei due Stati potranno intendersi fra loro e farlo eseguire, ma coll'obbligo di renderne immediatamente avvertito il Governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere nel modo anzidetto a domandare e ad accordare, se vi ha luogo, la consegna dell'arrestato.

Art. 8. Nel caso di estradizione, l'imputato o condannato si consegnerà unitamente alle carte a lui sorprese o compilate in occasione del suo arresto dalle Autorità del Governo richiesto ed agli oggetti che, come relativi al misfatto, si trovassero assicurati dalle Autorità medesime.

Art. 9. Nel caso di non estradizione perchè l'imputato o condannato è suddito del Governo richiesto, gli oggetti, come nel precedente Articolo assicurati, si restituiranno al proprietario

tostochè di essi non abbiasi più bisogno in giudizio.

Art. 10. Ciascuno dei Governi contraenti seconderà la domanda che pel ricevimento di testimonianze in materia penale di persone esistenti ne' suoi Stati riceverà dall'altro Governo.

Disporrà all'effetto che l'Autorità, nel cui territorio giurisdizionale trovasi il testimonio, ne riceva la dichiarazione sul prospetto di fatti inviato nelle vie diplomatiche dal Governo richiedente.

Si riceverà con giuramento la dichiarazione del testimonio purchè non sia egli minore d'anni quattordici.

Gli Atti relativamente assunti si faranno giungere al Governo richiedente senza porre a suo carico le spese occorse per la loro compilazione.

Art. 11. Andranno a carico del Governo richiesto le spese fatte ne' suoi Stati così per compilazione di carte, come per arresto, detenzione, mantenimento del detenuto povero non che pel trasporto dell'imputato o condannato sino al luogo destinato per farne la consegna. Entrano in questa disposizione anche le spese pel trasporto nel suddetto luogo degli oggetti assicurati come relativi al misfatto, e di quelli che sarebbero da restituirsi al proprietario a procedura ultimata.

Art. 12. Se in una procedura criminale aperta negli Stati d'uno dei Governi Contraenti fosse implicato alcun suddito dell'altro Governo, e nel corso del giudizio sorgesse il bisogno

di sentirsi il correo o complice, lo Stato richiesto dovrà prestarsi alla dimanda che gli venisse diretta di tale individuo, affinchè il confronto abbia luogo nel territorio dello Stato richiedente; a condizione però che, cessato il bisogno, l'individuo venga restituito al proprio Governo onde essere giudicato dalle Patrie Autorità. In tal caso lo Stato richiedente dovrà sopportare le spese per la conduzione del correo o complice arrestato sino al luogo della confrontazione, per la sua dimora in luogo, e per la sua restituzione in patria, e dovrà avere cura di farne sorvegliare la sicurezza.

Art. 13. Oltre ai casi contemplati nell' Art. 2.^o di questa Convenzione avrà luogo ancora la estradizione a carico dei disertori da qualunque corpo di Truppe del Governo richiedente. Sono anche compresi in questa categoria coloro che per coscrizione o per leva destinati alla milizia si rendessero refrattarj.

Ogni individuo quindi appartenente a fanteria od a cavalleria, ed a qualunque Corpo e ramo militare delle Truppe Austriache od Estensi che passasse sul territorio dell' altro Governo senza essere munito di passaporto o di regolare foglio di via, deve essere immediatamente fermato e successivamente consegnato, quando anche non fosse stato ancora richiesto, unitamente alle armi, oggetti di abbigliamento, bagaglio, cavalli e qualunque altra cosa che avesse seco trasportato.

Art. 14. Tutte le Autorità civili e militari ed

in particolare i Comandanti militari più vicini alle frontiere dei due Stati, sono obbligati di invigilare colla massima attenzione onde nessun disertore dalle Truppe di una delle due Alte Parti Contraenti passi le frontiere nè trovi assistenza od asilo negli Stati dell' altra. Appena che sarà loro pervenuto l' avviso da parte delle Autorità del vicino Governo di un caso di diserzione, saranno esse obbligate di corrispondere nel più breve spazio di tempo a tale reclamo e far conoscere alle Autorità che si sono alle medesime dirette le disposizioni prese per ritrovare il disertore.

Art. 15. Seguito l' arresto del disertore ne sarà dato avviso dentro ventiquattro ore, o quanto più presto potrà farsi, al Comandante del posto militare il più vicino alla frontiera colle possibili indicazioni del reggimento o corpo dal quale avrà disertato, e con quelle del giorno del di lui arresto e degli effetti che avrà presso di sè. Questo Comandante appena ricevutone l' avviso, spedirà un distaccamento alla frontiera per ricevere dal distaccamento della Forza arresistente in consegna il disertore e per rimborsare, dietro le norme fissate dall' Articolo 24, le spese che avesse causate durante l' arresto pel proprio mantenimento, come pure per quello del cavallo se l' avesse seco condotto, e supplire altresì alla ricompensa o taglia stabilita all' Articolo 25.

In difetto di particolare designazione di luogo per parte del Comandante suddetto varrà sem-

pre lo stabilito nell'Articolo 3o per le località ove debbono seguire le ordinarie consegne.

Si redigerà poi dai due Comandanti processo verbale dell'avvenuta consegna del disertore, e si rilasceranno rispettivamente dai medesimi le quietanze degli effetti tutti rinvenuti presso di lui e consegnati, non che dell'eseguito pagamento della ricompensa e delle spese come sopra occasionate dallo stesso.

Art. 16. Se fosse riconosciuto che l'individuo fermato avesse anche disertato dalle Truppe di un altro Sovrano, col quale sussista una Convenzione per la reciproca consegna dei disertori, dovrà non ostante venir esso restituito a quella Truppa dalla quale è in ultimo luogo fuggito.

Art. 17. Ogni distaccamento spedito ad inseguire un disertore dovrà fermarsi alla frontiera, e non potrà mandare entro lo Stato vicino che un uomo munito di apposito foglio di via fino al luogo più prossimo per far richiesta del disertore a quelle Autorità Civili e Militari.

Art. 18. Se un disertore per mezzo di travestimento, falsi passaporti o in altra maniera qualunque pervenisse, ad onta di tutte le misure di precauzione prese, ad eludere la vigilanza della Autorità confinaria e furtivamente passare nello Stato dell'altro Governo, o farsi arruolare nelle sue Truppe in qualsivoglia Reggimento o Corpo, una volta che sia riconosciuto dovrà tosto essere restituito al Governo dalle cui Truppe è fuggito.

Art. 19. In ogni caso l'extradizione non avrà luogo pel disertore suddito del Governo richiesto: ed in tale circostanza si restituiranno al Governo richiedente soltanto le armi, i cavalli e gli oggetti qualunque militari, non che tutto ciò che questo disertore avesse seco asportato e non fosse di sua proprietà, ma pur fosse stato provvisoriamente posto in sicurezza nel territorio del Governo richiesto.

L'individuo però disertato e non restituito, sulla requisitoria del Governo dalle cui Truppe è fuggito e dietro la consegna degli Atti relativamente compilati, verrà invece dal proprio Governo processato e condannato ad una pena più mite di quella comminata dalle patrie Leggi nei casi analoghi, ed esclusa quindi sempre la pena di morte.

Qualora però il disertore abbia nello stesso tempo commesso un reato al quale le Leggi appongano la pena di morte, in tal caso l'applicazione di questa non resta esclusa.

Art. 20. Se all'atto del reclamo di un disertore si elevassero dei dubbii sopra le precise circostanze della di lui diserzione, questi dubbii non potranno in verun modo servir di pretesto per rifiutarne la consegna. Se il dubbio poi cadesse sopra la sudditanza si seguiranno le norme indicate all'Art. 4.^o

Art. 21. Anche quegli individui che, non essendo ancora formalmente arruolati nel militare, avessero tentato di sottrarsi alla coscrizione o alla leva fuggendo nel territorio dell'altra Parte

Contraente, dovranno, sopra la domanda del rispettivo loro Governo o del Comandante della Provincia alla quale essi appartengono, essere arrestati, consegnati e trattati secondo le loro Patrie Leggi riferibili alla Coscrizione o alla Leva.

Alla lettera requisitoria saranno possibilmente uniti i connotati personali del reclamato, come viene stabilito nell'antecedente Art. 7.^o relativamente ai delinquenti; e quanto alle modalità della consegna si avranno in vista le indicate all'Art. 15.^o rapporto ai disertori, colla differenza però che in questo caso spettino all'Autorità più prossima, da designarsi dall'Autorità richiesta, quelle obbligazioni che nel citato Articolo incombono al Comandante del posto militare più vicino alla frontiera.

I due Stati Contraenti però reciprocamente convengono che i giovani che si fossero sottratti come sopra, e che saranno restituiti al seguito di questa Convenzione, non andranno soggetti ad alcuna pena afflittiva.

A completamento poi delle disposizioni portate dal presente Articolo, i due Stati suddetti s'impegnano di non ricevere rispettivamente nelle proprie Truppe nessun suddito dell'altra Parte Contraente, qualora questi non provi, mediante formale certificato delle competenti Autorità, ch'esso ha già soddisfatto alle Leggi militari della sua patria, od ha ottenuto l'esenzione dalla coscrizione, oppure qualora il medesimo non produca regolare permesso di entrare al servizio militare dell'altro Stato.

Art. 22. A nessuno dei disertori reciprocamente restituiti sarà inflitta la pena capitale purchè non abbia effettuata la propria diserzione in tempo di guerra, o che non siasi reso colpevole di alcun altro delitto contro di cui le Leggi prescrivessero una tal pena.

Art. 23. Se un disertore dopo la sua diserzione avesse commesso un delitto o se ne fosse reso complice nel paese ove è fuggito, egli sarà ciò non ostante restituito al Governo alla cui Truppa appartiene. In tal caso le Autorità di questo Governo, sopra comunicazione da farsi ad esse di tutte le carte relative al delitto commesso, faranno giudicare e punire il disertore conformemente alle Leggi vigenti in tale Stato, e sarà loro cura di comunicare copia del giudizio criminale che verrà poi pronunziato alle Autorità del luogo ove ha commesso il delitto.

Art. 24. Sarà corrisposto a ciascun disertore, qualunque sia la di lui qualità, a titolo di giornaliero mantenimento, una razione di pane, e 25 centesimi di Lira austriaca o simili 22 di Lira italiana, e pel cavallo, qualora ne avesse seco trasportato, una solita razione. Le razioni verranno conteggiate secondo i prezzi correnti nei mercati del luogo ove il disertore sarà stato custodito.

Art. 25. Quelli che arrestassero e consegnassero un disertore avranno una ricompensa ossia taglia di otto fiorini moneta di convenzione pari ad It. L. 20. 83 in moneta corrente per

ogni uomo a piedi, e di dodici fiorini o di It. L. 31. 32 per ogni uomo di cavalleria unitamente al cavallo.

Pari premio riceveranno pure coloro che indicassero un disertore, dopo per altro che sarà stato arrestato e che il fermo di questo avesse avuto effettivamente luogo in conseguenza di una tale indicazione.

Art. 26. Le prescrizioni e le norme fin qui stabilite dovranno pure essere osservate relativamente alle persone di servizio degli Ufficiali, le quali ricevessero soldo dallo Stato e che passassero sul territorio di una delle due Alte Parti Contraenti, semprecchè però vi sia una preventiva reclamazione.

Art. 27. I sudditi di una delle due Parti Contraenti che nel Territorio dell'Altra si rendessero in qualsivoglia modo rei di tentato od eseguito arrolamento, di induzione a disertare o di tentativo verso i sottoposti alla Coscrizione, o alla leva onde persuaderli a sottrarsi agli effetti delle medesime, e che fuggendo in Patria si sottraessero dalla punizione; ed anche i sudditi come sopra che dalla Patria tentassero di agire nei modi summentovati sopra i sudditi dell'altro Governo, saranno dietro analoga requisitoria processati nel proprio Stato, e condannati giusta quanto dispongono le leggi del medesimo, e come se il reato fosse stato commesso verso i militari, od i sottoposti alla coscrizione o alla leva del proprio paese.

Art. 28. Resta severamente proibito a tutti

i sudditi dei due Governi Contraenti di comprare dai disertori dalle Truppe dell'altro Stato la minima cosa attenente a vestiario, abbigliamento, cavalli, armi ed altro. In qualunque luogo simili effetti fossero ritrovati saranno considerati come proprietà rubata, e verranno restituiti al Reggimento e Corpo a cui appartiene il disertore, ed il possessore dei medesimi non potrà mai avere in nessun tempo o caso diritto ad indennizzazione di sorte alcuna. Chiunque si permettesse di trasgredire a tale divieto sarà inoltre punito con una multa di 10 fiorini pari ad It. L. 26. 10, tostochè fosse provato che il compratore non ignorava, o per la natura e provenienza dell'effetto comprato o altriuenti, che quello proveniva da un disertore.

Art. 29. Qualora in forza della Convenzione militare stipulata tra S. M. I. e R. Ap. e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena il 24 Dicembre 1847 le Truppe di una delle Alte Parti operassero o stanziassero nei Dominj dell'altra, verrà provveduto, mediante separata e transitoria Convenzione, alle variazioni che la straordinarietà delle circostanze consiglierà di indurre agli Articoli 14, 15, e 17, della presente Convenzione.

Art. 30. Il luogo destinato a consegnare l'imputato o condannato, ed in mancanza d'altra più speciale designazione, anche il disertore od il refrattario, è *Novi* o *Brescello* per l'individuo chiesto dal Governo Austriaco, è la *Moglia di Gonzaga* o *Viadana* per l'altro domandato dal Governo Estense.

Art. 31. La presente Convenzione si pubblicherà negli Stati dei Governi Contraenti dopo il cambio delle ratifiche che avrà luogo entro un mese, o più presto se si può, e sarà in osservanza dopo giorni quindici da quello in cui verrà eseguito il cambio suddetto.

Art. 32. Verificatosi il cambio stesso cesserà quindi d'essere in vigore la Convenzione stipulata il 24 Ottobre 1818 tra i Plenipotenziarj di S. M. I. e R. Ap. e di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena per l'arresto e la reciproca consegna dei disertori.

Art. 33. La Convenzione presente avrà la durata di cinque anni, e si intenderà come rinnovata di quinquennio in quinquennio sino alla dichiarazione in contrario di uno dei due Governi.

Fatto a Modena questo giorno ventitrè 23 Giugno mille ottocento cinquantasei 1856.

(L. S.) firmato E. LEBZELTERN

(L. S.) firmato G. FORNI

Modena 5 Agosto 1856

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avv. LUIGI SOLIERI

(N. 14.)

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Per il caso che in forza della Convenzione Militare del 24 Dicembre 1847 le Truppe Estensi dovessero stanziare od operare sul Territorio di S. M. l'Imperatore d'Austria e viceversa le II. RR. Truppe Austriache sul territorio Estense, i due Governi hanno trovato opportuno di stabilire alcune modificazioni alla Convenzione per l'arresto e la consegna dei delinquenti, dei disertori e dei refrattarj pubblicata da questo Ministero con altra Notificazione di questo stesso giorno.

Per Ordine Sovrano si pubblicano qui appresso le suddette modificazioni state già ratificate, che sono del tenore seguente.

Il Governo Austriaco ed il Governo Estense avendo sentita la convenienza di regolare di comune accordo le modificazioni da apportarsi ad alcuni Articoli della Convenzione stipulata oggi stesso per l'arresto e la reciproca consegna dei malfattori, dei disertori e dei refrattarj, ogni qualvolta, in forza della Convenzione militare conchiusa il 24 Dicembre 1847 tra S. M. I. e R. Apostolica e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, le Truppe di una delle due Alte Parti Contraenti operino o stanziino nei Dominj dell'Altra ;

I Plenipotenziarii dei due Governi predetti, cioè per Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica l' Illustrissimo Signor Barone Edoardo di Lebzelter Cavalere dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Commendatore dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Commendatore del R. Ordine dell' Aquila Estense, Cavaliere dell' Ordine I. Russo di S. Stanislao di I.^a Classe, e Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, decorato dell' Ordine Ottomano pel merito, e Suo Ministro Residente presso le Corti di Modena e di Parma; e per S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena Sua Eccellenza il Sig. Conte Giuseppe Forni Consigliere di Stato della Reale Altezza Sua, I. R. Ciambelano, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine dell' Aquila Estense, Commendatore dell' Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine d' Isabella la Cattolica, Commendatore dell' I. Ordine della Corona di Ferro, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe di Toscana, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe, Commendatore dell' Ordine Portoghese di Nostra Signora della Concezione, e Suo Ministro degli Affari Esteri,

Chiamati dalle loro istruzioni e dai loro po-

teri a redigere per ciò altra Convenzione separata e transitoria, valevole cioè soltanto nelle circostanze suddette, dipendentemente dal portato nell' Articolo 29 della Convenzione prima nominata, sotto riserva delle Sovrane Ratifiche, hanno adottate le massime seguenti.

1. Nei casi eccezionali di operazione e distanza come sopra avvertiti, delle Truppe di una Parte nei Dominj dell'Altra, la vigilanza che nell' Articolo 14 è rispettivamente ingiunta a tutte le Autorità Civili e Militari, massimamente di frontiera, perchè un disertore dalle Truppe di una delle due Alte Parti non passi i confini nè trovi asilo od assistenza nello Stato limitrofo, viene estensivamente attribuita anche a quelle Autorità Militari che temporariamente operino o stanziino entro i Dominj dell'Altra.

2. L'avviso del seguito arresto del disertore che, a norma dell' Articolo 15 si dee dare nei casi ordinarii il più presto possibile al Comandante del posto militare più vicino alla Frontiera, nel caso eccezionale ora contemplato, potrà non aver luogo quando si trovi più spedito farne immediata consegna al Comando del Corpo Militare operante o stanziante entro lo Stato in cui è accaduto il fermo del disertore suddetto.

3. In tal caso si adempiranno col Comando medesimo quelle reciproche formalità che dallo stesso Articolo 15 sono ingiunte per la consegna del disertore al Comandante del Posto di frontiera, ed il Comando suddetto rimborserà

le spese incontrate e curerà il pagamento della taglia di cui agli Articoli 24 e 25.

4. La disposizione contenuta nell'Articolo 17 che i Distaccamenti spediti alle frontiere per inseguire un disertore debbano fermarsi ai confini, e che soltanto un uomo munito di un foglio di via si possa spedire all'Autorità più vicina dell'altra Parte, viene dichiarata sospesa limitativamente allo stato transitorio ed eccezionale ora contemplato. Ai Distaccamenti quindi che dalla Parte operante o Stanziente negli Stati dell'Altra venissero spediti per la incuzione dei disertori rimane, durante il tempo delle operazioni o stanza suddette, permesso di varcare la frontiera alle seguenti condizioni:

(a) Ogni Comandante di tali Distaccamenti appena avrà passato il confine sarà obbligato di presentarsi alle Autorità locali più prossime dell'altra Parte per far conoscere, anche ove occorra con opportuna dichiarazione, lo scopo della sua spedizione, e per chiedere ogni possibile appoggio alla migliore e più regolare riuscita della medesima.

(b) A tale intento verrà destinato dall'Autorità suddetta un individuo, possibilmente appartenente alla Forza militare locale, che unito al Distaccamento serva ad integrarlo per ogni effetto di ragione.

(c) Ogni Comandante come sopra dovrà soddisfare a pronti contanti le spese che per ciò incontrasse negli Stati dell'altra Parte. Ove per caso eccezionale il pronto pagamento non

potesse aver luogo, i *boni* che esso rilascerà alle Autorità locali verranno alle medesime, immediatamente e senza bisogno di qualsivoglia interposizione, soddisfatti dal Comandante il Corpo più vicino alla frontiera, da cui è partito il Distaccamento che l'ha oltrepassata.

5. Il Cambio delle Ratifiche avrà luogo in Modena nello spazio di trenta giorni o più presto se potrà farsi.

Fatto a Modena questo giorno ventitrè 23 Giugno mille ottocento cinquantasei 1856.

(L. S.) E. LEBZELTERN

(L. S.) G. FORNI

Modena 5 Agosto 1856

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avv. LUIGI SOLIERI

(N. 15.)

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena

Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla

Arciduca d' Austria,

Principe Reale d' Ungheria e di Boemia

ecc. ecc. ecc.

Alcuni delitti commessi colla più raffinata malizia da giovani al di sotto di 21 anni c' inducono a nostro malgrado, e sentito pure l'Inca-

ricato del Nostro Ministero di Grazia e di Giustizia, a modificare l'Articolo 61 del Codice Criminale, coll'estendere, come facciamo col presente Nostro Sovrano Decreto, le eccezioni stabilite nel paragrafo 2 dell'Articolo suddetto, anche a tutti gli altri casi d'omicidii, che d'ora in avanti venissero commessi per occasione di grassazioni, d'invasioni, o d'altro qualunque modo di ruberia violenta da giovani maggiori di diciotto anni compiuti, ma che non avessero per anche compiuto il ventunesimo.

L'Incaricato del Ministero di Grazia e di Giustizia curerà la pubblicazione di questo Decreto, non che la sua inserzione nel Bollettino delle Leggi.

Pavullo 9 Agosto 1856

FRANCESCO

(N. 16.)

IL PODESTÀ

DEL COMUNE DI MODENA

Avviso

Li gravi infortunj che di sovente accadono pel metodo pericolosissimo tenuto dagl'Imbianchini in circostanza di dover inalbare l'esterno delle fabbriche, di collocarsi cioè sopra Tavole

sporgenti dalle finestre senza verun che menomo riparo, hanno fatto conoscere il bisogno di un provvedimento atto ad impedire radicalmente che si ripetano calamità unicamente causate dall'imprudenza.

A tale effetto pertanto, ed in base della Superiore Delegatizia approvazione scatenata da pregiato Dispaccio 17 corrente mese N. 4291 si reca a pubblica notizia;

Che da oggi in avanti rimane assolutamente proibito di praticare l'imbianchimento all'esterno delle Case tanto nelle parti respicienti in pubbliche Strade, quanto in quelle respicienti nell'interno di esse Case, usando il metodo di cui sopra.

Che qualsiasi Imbianchino cui sia indispensabile l'eseguire lavori all'esterno dei muri delle Case dovrà essere circondato da forti ripari, ed assicurato in guisa che non possa correre verun pericolo.

Che in ogni caso in cui venga contravvenuto alla presente disposizione si riterranno responsabili in solido della contravvenzione tanto la persona che ordina il lavoro, che l'artista che lo compie.

Che la mancanza sarà multata della Somma d'Italiane L. 100, di cui un terzo sarà devoluto al denunziante, e gli altri due terzi alla Cassa Comunale.

Agl'Illustrissimi Signori Giudici alle Vittovaglie per ciò che concerne la Città, ed alli Signori Agenti Comunali per quanto riguarda le

Sezioni del Territorio esterno rimane affidato l'invigilare attentamente, onde l'adottato provvedimento sortì il pieno suo effetto, e, contestatane l'infrazione, l'avanzarne analogo e sollecito rapporto a fondamento dell'indilata applicazione della prescritta penale.

*Modena dal Palazzo Comunale
questo giorno 17 Settembre 1856*

PEL PODESTÀ ASSENTE
Il Conservatore Delegato
Conte GIO. FRANCESCO FERRARI MORENI

*Il Segretario
Dott. G. DE-GIACOMI*

(N. 17.)

NOI FRANCESCO V.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena

*Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla,
Arciduca d' Austria,*

*Principe Reale d' Ungheria e di Boemia
ecc. ecc. ecc.*

Constandoci che anche nel corrente anno le Nostre Provincie dell'Oltrapennino sono soggette alla perdita pressochè totale del prodotto delle uve, Ordiniamo che sia richiamata in vigore per tutto il 1856 a favore rispettivamente

dei possessori di vigneti o di campi vitati in dette Provincie la piena o parziale condonazione della prediale, di cui ai §§. 1 e 2 del Nostro Editto 1 Agosto 1855, e che il relativo bonifico sia anzi a loro favore raddoppiato, come fu da Noi disposto con Decreto 12 Maggio 1856 N. 1853; e che a tutto Settembre 1857 si prescindano nelle stesse Provincie dalla esazione del dazio di consumo sul vino.

I Ministeri dell' Interno e delle Finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato ad Ebenzweier il 27 Settembre 1856

FRANCESCO

(N. 18.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Con venerato Rescritto 13 corrente mese N. 3586 S. A. R. si è graziosamente degnata di approvare, che sia confermata l'esenzione dal dazio d'importazione nelle provincie dell'Oltrapennino del frumento per un quantitativo di metrici quintali 15000, e del grano turco per un quantitativo di simili quintali 20000; ordinando che il relativo dazio sia assunto a particolar carico del Governo Estense e calcolato nella rendita di spettanza della Lega doganale.

In pendenza però di tale esenzione di dazio ed a rendere la medesima più efficace al benefico scopo, cui è diretta in vantaggio delle popolazioni delle predette provincie dell' Oltrepennino, dietro gli accordi intervenuti cogli Alti Governi collegati, vengono in via eccezionale assoggettati i cereali ad un dazio d' uscita, da esigersi per conto della Lega dagli uffici esecutivi dell' Oltrepennino, nelle seguenti misure:

- a) I grani e legumi, di cui alla voce di tariffa 10, articoli *a, b, c*, per centinajo daziario sporco . . . L. 0, 30
- b) Il riso, di cui alla voce 11 articoli *a, b*, « 0, 30
- c) La farina ed i prodotti della macinazione di cui alla voce 12 . . . « 0, 75
- d) I commestibili, di cui alla voce 28, articolo *a*. « 0, 30
- e) e quelli di cui alla stessa voce 28, articolo *b*. « 0, 75

L' Intendenza di Finanza in Massa è incaricata della esecuzione delle premesse disposizioni, che entreranno in vigore dal giorno in cui la presente sarà pervenuta ai rispettivi uffici daziarii.

Modena 20 Ottobre 1856

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

(N. 19.)

IL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI

NOTIFICAZIONE

Per facilitare le relazioni commerciali fra questi Dominj ed il Regno delle Due Sicilie, i due Governi sono proceduti ad un Accordo di perfetta reciprocità per la rispettiva navigazione, consegnandolo a Dichiarazioni cambiate fra i due Ministeri degli Affari Esteri.

D' Ordine di Sua Altezza Reale il nostro Augusto Sovrano, e per intelligenza di questi Sudditi, che potessero avervi interesse, si pubblica qui appresso la Dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie a favore dei Navigli Estensi, stata cambiata con una consimile Dichiarazione di questo Ministero in data del 27 Novembre p. p. a favore dei Navigli Napoletani.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Incaricato del Portafoglio del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Esteri di Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie etc. etc. etc. avendo ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri di Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena etc. etc. etc. l' assicurazione che nessun dritto di navigazione

o di dogana, nè alcun dazio speciale è imposto o esatto ne' porti o scali del Ducato di Modena a carico de' bastimenti che navigano sotto bandiera delle Due Sicilie senza che lo sia ugualmente a carico de' bastimenti che navigano sotto la bandiera Estense, dichiara col presente Atto, in virtù dell' autorizzazione che gliene è stata conferita dall' Augusto suo Sovrano:

1. Che i bastimenti Estensi, i quali approdino negli scali o rade delle Due Sicilie, saranno trattati al loro arrivo, durante la loro permanenza e alla loro partenza sullo stesso piede de' bastimenti nazionali per riguardo ai dritti esistenti o da esistere di porto e di navigazione, come sarebbero i dritti di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, d' ancoraggio, di quarantina, non meno che per rapporto all' onorario di pubblici funzionarii, e a tutte le tasse o imposizioni di qualsiasi specie o denominazione, percetti o da percepire in nome o a vantaggio del Governo, delle Autorità locali, o di qualsivoglia stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o partano a vuoto, sia che importino o esportino mercanzie.

2. Che i bastimenti Estensi potranno introdurre negli scali e rade delle Due Sicilie, come pure esportarne, depositarvi ed immagazzinarvi ogni specie di merci ed oggetti di commercio di qualunque provenienza essi sieno, la cui importazione od esportazione siano legalmente permesse nelle Due Sicilie senza esser tenuti a pagare dritti di dogana o imposizioni di qual-

sivoglia specie o denominazione, diverse o più elevate di quelle che sarebbero pagate per quelle medesime merci o prodotti se fossero importati od esportati da bastimenti nazionali.

3. Che i bastimenti Estensi saranno negli scali e rade del Regno delle Due Sicilie parificati ai bastimenti nazionali quanto ai premj e restituzioni di dritti o altri qualsiasi vantaggi che sono già accordati o che potrebbero esserlo nell' avvenire tanto all' importazione che all' esportazione.

4. Che le stipulazioni contenute negli Articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione ai bastimenti Estensi ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano dai porti dei Ducati Estensi, o da quelli di qualunque altro estero paese, sia che partano direttamente pe' Ducati suddetti o per qualunque altro paese, talmentechè, pe' dritti esistenti o da esistere di navigazione o di dogana, non sarà fatta tanto nella navigazione diretta, quanto nell' indiretta, distinzione alcuna fra i bastimenti delle due Parti Contraenti.

5. Che queste medesime stipulazioni però non si intenderanno in modo alcuno estese nè al cabotaggio, ossia alla navigazione e traffico tra uno scalo e l'altro delle Due Sicilie, nè alla pesca lungo le coste appartenenti al Regno istesso.

6. Che ogni bastimento Estense il quale sia costretto, o da tempeste o da altro accidente a cercar refugio in uno scalo o rada delle Due

Sicilie sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente, bene inteso però che le cause le quali avranno dato luogo all'approdo forzato siano reali ed evidenti: che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nello scalo o rada al di là del tempo reso necessario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi. In tale circostanza lo scarico o il ricarico motivati soltanto da lavori di restauro del bastimento o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se poi invece il padrone di un dato bastimento Estense si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi a quegli ordini ed a quelle tariffe che nel luogo dove avrà forzatamente approdato sono e saranno veglianti per un bastimento delle Due Sicilie posto in pari condizione.

7. Che dato il caso che un bastimento Estense facesse naufragio, colasse a fondo o soffrisse qualche altro danno sulle coste delle Due Sicilie, questo bastimento e tutte le persone che vi si trovino a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione di cui godono in simil caso i bastimenti delle Due Sicilie, ed il bastimento naufragato, le merci o altri effetti ch'esso possa contenere, o il loro prodotto, se

tali oggetti siano già stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietarj o ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di un anno dopo il naufragio, pagando un dritto di recupero uguale a quello che sarebbe corrisposto nel caso identico da un bastimento nazionale. Le merci recuperate non pagheranno alcun altro dritto a meno che non siano ammesse al consumo.

8. Finalmente le disposizioni rammentate di sopra fondate sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commercio dei bastimenti e delle barche Napoletani, ne' porti, scali, e coste dei Ducati Estensi ed in quelli delle isole che ne dipendono, escluso il cabotaggio e la pesca, come è detto nell'Articolo 5 cominceranno ad essere in vigore da questo medesimo giorno, e saranno osservate e rimarranno obbligatorie per lo spazio di dieci anni, e trascorso questo termine per dodici mesi dopo che l'uno o l'altro de' due Governi avrà manifestato l'intenzione di farne cessare gli effetti.

La presente Dichiarazione destinata a cambiarsi con una Dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, terrà luogo di un Trattato formale, e le stipulazioni che essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il Sottoscritto l'ha munita della propria firma e vi ha fatto apporre il sigillo del Real Ministero di Stato degli Affari Esteri.

Fatto in Napoli il dì tredici Dicembre mille ottocento cinquantasei.

(L. S.) (Firmato) LUIGI CARAFA

Modena 31 Dicembre 1856

CONTE GIUSEPPE FORNI

Il Segretario
Avv. LUIGI SOLIERI

N. B. Mediante successiva e supplementare Dichiarazione del 1 Marzo 1857 fu questo Governo prevenuto dal Governo di S. M. Siciliana che la parola *Porti*, per tutto dove è detto *scali o rade* delle due Sicilie o del Regno delle due Sicilie, fu ommessa per sola inavvertenza del trascrittore, e che quindi deve considerarsi come se fosse realmente inserita ai suoi luoghi ed anteposta alle suddette parole *scali o rade*.

INDICE

20 Febbrajo 1856

Aviso podestatizio col quale vengono pubblicate le condizioni prescritte per lo smercio delle carni dei lanuti . pag. 3

28 detto

Notificazione del Ministero dell' Interno colla quale vengono pubblicate le discipline, che per garantire maggiormente la pubblica salute, dovranno osservarsi specialmente dai pastori e giornalieri che avendo emigrato nella stagione invernale vorranno ripatriare . . . » 6

12 Marzo

Editto Sovrano col quale vengono decretate le generali disposizioni tendenti a togliere le discrepanze che esistono fra i Regolamenti Comunali vigenti negli antichi territorj Estensi, e quelli tuttora in vigore nei paesi di più recente aggregazione . . . » 8

27 Marzo 1856

Notificazione del Ministero delle Finanze colla quale vengono pubblicate alcune variazioni e riduzioni ne' dazj d' importazione imposti dalla vigente tariffa del 5 Dicembre 1853., che sono state adottate per la loro applicazione in tutto il territorio della Lega Doganale più stretta di reciproco accordo dei Governi collegati pag. 13

19 Aprile

Notificazione del Ministero delle Finanze concernente la cessazione del divieto di esportazione, nonchè la rigorosa controlleria cui furono assoggettati i cereali ed altri commestibili conformemente al prescritto colle Notificazioni 9 Settembre 1853 e 29 Novembre 1854 » 17

21 detto

Notificazione del Ministero degli Affari Esteri colla quale vengono pubblicate le prescrizioni, che dipendentemente dallo Stabilimento del Confine giurisdizionale Estense e Toscano, saranno da osservarsi nel comune interesse dei confinanti » ivi

21 detto

Notificazione del Ministero delle Finanze colla quale vengono pubblicate le di-

sposizioni dipendenti dalle variazioni e modificazioni concordate fra i Governi degli Stati uniti in Lega Doganale allo stabilito negli allegati E ed F della Notificazione del Ministero suddetto in data 19 Gennajo 1853 pag. 22

25 Aprile 1856

Editto Sovrano col quale vengono ordinate delle nuove disposizioni giudiziarie tendenti a meglio provvedere alla più sollecita amministrazione della Giustizia in alcune parti dello Stato . » 39

10 Maggio

Notificazione del Ministero delle Finanze concernente la estrazione e relativa estinzione di sessanta Cartelle del prestito forzoso 1849, di L. 1500 ognuna, non che l'estinzione delle partite di credito contro lo Stato dipendenti dal precedente prestito 1848 maggiori di Ital. L. 700 e non eccedenti le L. 2000 » 40

15 detto

Notificazione del Ministero di Grazia e Giustizia concernente il nuovo regolamento per le tasse degli atti relativi al nuovo Codice Penale e di Procedura criminale » 41

21 Giugno 1856

*Notificazione del Ministero dell' Interno
concernente la pubblicazione del Re-
golamento amministrativo Comunale
cui si riferisce il Reale Editto 12
Marzo 1856 pag. 42*

25 detto

*Notificazione del Ministero delle Finanze
colla quale analogamente al conve-
nuto nell' Articolo XIV. del Trattato
di Lega Doganale 9 Agosto 1852 viene
ora pubblicata la tariffa che regolar
deve i prezzi dei Tabacchi per questi
Stati » 77*

5 Agosto

*Notificazione del Ministero degli Affari
Esteri colla quale viene pubblicata la
Convenzione conchiusa tra il Governo
Estense, ed il Governo Austriaco per
l' arresto e la reciproca consegna dei
delinquenti, dei disertori e dei refrat-
tarj » 79*

5 detto

*Notificazione del Ministero sudd. portante
le modificazioni che il Governo Estense
ed il Governo Austriaco, hanno giudi-
cato opportuno di stabilire nella Con-
venzione in data di questo stesso giorno*

*per l' arresto e la consegna dei delin-
quenti, dei disertori, e dei refrattarj,
nel caso che le Truppe di una delle
due Alte Parti contraenti dovessero
stanziano od operare sul territorio del-
l' altra pag. 95*

9 Agosto 1856

*Editto Sovrano col quale viene modificato
l' Art. 61 del Codice Criminale esten-
dendo le eccezioni stabilite nel para-
grafo 2 dell' Art. sudd. anche a tutti
gli altri casi d' omicidio che d' ora in
avanti venissero commessi, di grassa-
zioni, d' invasioni, o di altro qualunque
modo di ruberia violenta da giovani
di 18 anni compiuti ma che non avessero
anche compiuto il ventesimo . . . » 99*

17 Settembre

*Avviso del Podestà di Modena, che prescrive
sotto pena di una multa che abbiano
ad essere assicurati con debiti ripari
gli imbianchini, che eseguono lavori
all' esterno dei muri delle Case tanto
nelle parti respicienti strade, quanto
in quelle respicienti nei cortili . . » 100*

27 detto

*Editto Sovrano col quale nelle Provincie
di oltr' appennino che sono da più
anni soggette alla perdita totale delle*

XLII-j-21

(116)

uve vengono accordate relative facilitazioni ed esenzioni specialmente in favore di possessori di vigneti. pag. 102

20 Ottobre 1856

Notificazione del Ministero delle Finanze colla quale viene confermata l'esenzione dal dazio d'importazione nelle Provincie d'oltr' appennino per una determinata quantità di frumento e grano turco, e si stabilisce in pari tempo che in via eccezionale, i cereali sieno assoggettati ad un dazio di uscita » 103

31 Dicembre

Notificazione del Ministero degli Affari Esteri, colla quale si pubblica una Dichiarazione Ministeriale portante l'accordo seguito fra questo Governo e quello di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, di una perfetta reciprocità per la rispettiva Navigazione. » 105

